

FLUIDITY IN FAMILY STRUCTURES: INTERNATIONAL AND EU LAW CHALLENGES ON PARENTAGE MATTERS

CODICE PROGETTO: 2022FR5NNJ

PRACTITIONERS APPLICATIVE GUIDELINES (PAG)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1. -
"FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
(PRIN) AVVISO DD 104 DEL 02.02.2022"

CUP: F53D23003440006 – RESPONSABILE PROF.SSA ILARIA VIARENGO

**GENITORIALITÀ STABILITA IN VIRTÙ DELL'ADOZIONE IN CASI
TRANSFRONTALIERI: LE SFIDE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO E DEL DIRITTO DELL'UE**

Sommario

1. INTRODUZIONE: SCOPO E PORTATA DELLE LINEE GUIDA APPLICATIVE PER I PROFESSIONISTI (PRACTITIONERS APPLICATIVE GUIDELINES – PAG) **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
2. STRUTTURA – COME UTILIZZARE LE PRESENTI LINEE GUIDA4
3. GENITORIALITÀ STABILITA IN VIRTÙ DELL'ADOZIONE: INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
4. ADOZIONE “PIENA”**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
 - 4.1. LA DISCIPLINA APPLICABILE ALL'ADOZIONE "PIENA"
 - 4.1.1. (SEGUE): L'ADOZIONE DEL MINORE STRANIERO IN STATO DI ABBANDONO ALL'ESTERO
 - 4.1.2. (SEGUE): L'ADOZIONE DEL MINORE STRANIERO IN STATO DI ABBANDONO IN ITALIA
 - 4.1.3. (SEGUE): L'ADOZIONE DEL MINORE ITALIANO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI O ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
 - 4.2. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA L'ADOTTATO E LA FAMIGLIA ADOTTIVA
 - 4.3. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE "PIENA"
 - 4.4. IL RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE "PIENA"
5. ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
 - 5.1. LA DISCIPLINA APPLICABILE ALL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
 - 5.2. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA L'ADOTTATO E LA FAMIGLIA ADOTTIVA
 - 5.3. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
 - 5.4. IL RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
 - 5.4.1. L'ADOZIONE DA PARTE DI SINGLE
 - 5.4.2. L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI QUALI STRUMENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEGLI *STATUS* ACQUISITI ALL'ESTERO
6. ADOZIONE DI MAGGIORENNI
 - 6.1. LA DISCIPLINA APPLICABILE ALL'ADOZIONE DI MAGGIORENNI
 - 6.2. I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA L'ADOTTATO E LA FAMIGLIA ADOTTIVA
 - 6.3. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE DI MAGGIORENNI

6.4. IL RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE DI MAGGIORENNI

7. IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI PROVVEDIMENTI STRANIERI RELATIVI A ISTITUTI SCONOSCIUTI ALL'ORDINAMENTO ITALIANO: IL CASO DELLA *KAFALAH* ISLAMICA

1. Introduzione: lo scopo delle Linee Guida per i Professionisti (*Practitioners Applicative Guidelines – PAG*)

Il Progetto *Fluidity in family structures: international and EU law challenges on parentage matters* (PRIN 2022 – 2022FRNNJ) è dedicato all'analisi giuridica delle problematiche che emergono nell'accertamento della genitorialità e nel riconoscimento di *status* famigliari non previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

La genitorialità in un contesto transfrontaliero solleva diverse questioni giuridiche: le autorità giudiziarie e amministrative italiane, così come gli operatori del settore, si trovano spesso a stabilire se riconoscere gli effetti di uno *status* personale acquisito all'estero, invocando la tutela dei diritti fondamentali e il superiore interesse del minore, oppure rifiutare il riconoscimento invocando l'eccezione di ordine pubblico.

Esaminando le attuali sfide alla concezione tradizionale della genitorialità, due elementi chiave meritano particolare attenzione: il progressivo aumento di migranti e rifugiati provenienti da Paesi terzi verso l'Unione europea e la conseguente trasformazione della società contemporanea in una società multiculturale, unitamente all'evoluzione dei modelli famigliari e ai progressi della scienza medica. Negli ultimi decenni, i grandi flussi migratori hanno, infatti, portato a una crescente internazionalizzazione delle relazioni famigliari. In questo contesto, emerge chiaramente l'importanza del diritto internazionale privato, quale disciplina specificamente dedicata a regolare le relazioni private in un contesto transfrontaliero. Al tempo stesso, è necessario prestare attenzione alla stretta interazione tra il diritto internazionale privato e il diritto dell'immigrazione, partendo dal presupposto che una migliore coordinazione tra queste due branche del diritto sia indispensabile per evitare la violazione dei diritti umani fondamentali, come il diritto alla vita famigliare garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In tale contesto, il progetto mira a garantire un maggiore livello di certezza giuridica attraverso (i) l'analisi della prassi esistente, (ii) l'elaborazione di linee guida in grado di assistere giudici, operatori del diritto, funzionari dei servizi sociali e sanitari e dell'anagrafe civile nella gestione delle problematiche relative alle nuove forme di genitorialità e (iii) attività di formazione e divulgazione. L'obiettivo finale del progetto è ridurre i conflitti che sorgono dalla genitorialità in situazioni transfrontaliere e contribuire a garantire un livello più elevato di certezza giuridica.

A tal fine, i *partner* del progetto (Università di Pavia, Milano, Genova e Cagliari) stanno elaborando un insieme di linee guida volte a verificare l'esistenza di prassi uniformi e condivise. Sarà quindi valutata la conformità della prassi esistente al diritto internazionale e dell'Unione europea, con particolare attenzione al "test dei diritti umani", al principio del superiore interesse del minore, nonché alle norme imposte dal diritto dell'Unione europea in materia di accesso ai servizi sanitari e di riconoscimento delle decisioni e dei documenti pubblici.

Saranno elaborate due categorie di linee guida: (i) Linee Guida rivolte principalmente ai professionisti (*Practitioners Applicative Guidelines – PAG*) con carattere operativo; (ii) Linee Guida finalizzate a

fornire soluzioni giuridiche e suggerimenti principalmente rivolte al legislatore e ai decisori politici (*Law and Policy Making Guidelines – LPMG*).

Nelle presenti Linee Guida rivolte ai professionisti (*Practitioners Applicative Guidelines – PAG*), le disposizioni normative rilevanti sono accompagnate da casi nazionali e sovranazionali, nonché da esempi di buone e cattive pratiche. Lo strumento è pensato per guidare i professionisti nel determinare, in modo accurato e rapido, come applicare le disposizioni giuridiche pertinenti.

I destinatari diretti sono: avvocati, giudici, assistenti sociali, personale medico, amministrativo e sanitario.

Le *PAG*, le *LPMG* e altri materiali utili relativi alle attività del progetto sono disponibili in *open access* sul sito [web del progetto](#)¹.

2. Struttura: come utilizzare la guida

La ricerca condotta nell’ambito del presente progetto si articola attorno a quattro macro-temi principali:

- 1) la genitorialità nel contesto migratorio attuale;
- 2) la genitorialità stabilita per effetto dell’adozione;
- 3) la genitorialità derivante dalla maternità surrogata, nella perpetua “dialettica” tra autonomia delle parti e politiche pubbliche dello Stato;
- 4) l’impatto del diritto primario dell’Unione europea sulla genitorialità.

Con specifico riferimento al secondo tema – la genitorialità stabilita per effetto dell’adozione – le presenti linee guida sono strutturate per tipo di adozione, distinguendo tra:

- 1) adozione “piena”²;
- 2) adozione in casi particolari;
- 3) adozione di maggiorenni.

Per ciascun tipo di adozione vengono esaminati:

- la disciplina applicabile in materia di adozione;
- la giurisdizione in materia di adozione;
- il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.

La guida è pensata per un utilizzo mirato e progressivo: ogni sezione è autonoma ma allo stesso tempo costruita in modo coerente con l’intero percorso sistematico. Si invita pertanto il lettore a:

- identificare preliminarmente il tipo di adozione;
- consultare la relativa sezione per conoscere i profili di diritto internazionale privato applicabili;

¹ <https://flufam.prin.unige.it>.

² Prima della riforma della filiazione, l’adozione “piena” veniva definita adozione “legittimante” secondo la dicotomia, all’epoca in vigore, figli legittimi-figli naturali, per cui l’adozione del minore in tal caso comportava il pieno inserimento nella famiglia adottiva, con conseguente cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine. Attualmente, l’espressione propriamente utilizzabile è quella di adozione “piena” in luogo di adozione “legittimante” o “con effetti legittimanti”. Cfr. la Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2012 n. 219.

- avvalersi dei *focus* giurisprudenziali, delle tabelle di sintesi e dei richiami normativi come strumenti di orientamento e approfondimento nell'analisi e nella gestione dei singoli procedimenti concreti.

3. Genitorialità stabilita in virtù dell'adozione: introduzione e quadro normativo

L'adozione è un istituto giuridico che consente di creare un legame di filiazione tra persone non legate da vincoli di sangue³. Il rapporto di adozione può riguardare sia minori che persone maggiorenni e si costituisce mediante il consenso degli adottanti (o dell'adottante) e dell'adottato, seguendo le forme e le condizioni stabilite dalla legge.

Quando tale processo giuridico implica elementi di estraneità rispetto all'ordinamento nazionale, si parla di adozione internazionale⁴. Tuttavia, è opportuno sin d'ora distinguere con precisione tra adozione internazionale e adozione estera, poiché non ogni adozione pronunciata all'estero integra gli estremi della prima.

La definizione di **adozione internazionale** è dato ricavarla dall'art. 2 della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale⁵ che, nel definire i limiti di applicabilità della stessa, ne stabilisce l'osservanza ogniquale volta un minore abitualmente residente in uno Stato contraente (c.d. Stato di origine) è stato o deve essere spostato in un altro Stato contraente (c.d. Stato di accoglienza), «a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza» ovvero anche «in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine». In altri termini, condizione di applicabilità della convenzione è che il minore e gli adottanti (o l'adottante) abbiano la residenza abituale in Stati contraenti diversi. Quanto alla nozione di adozione, l'art. 2 comma 2 della

³ Si v. G. DANNEMANN, P. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, voce *Adoption*, in G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, *Encyclopedia of Private International Law*, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 13, secondo cui l'adozione può essere definita come «a legal institution through which a parental relationship (...) between persons who are in principle not related by blood is created. It usually entails that adoptive parents (or adopters) legally take the daughter or son of another (the adopted child or person, or adoptee) and bring it up as their own».

⁴ In argomento, si v. R. DE NOVA, *Adoption In Comparative Private International Law*, in *The Hague Academy Collected Courses Online*, vol. 104, 1961, p. 75 ss.; A. DAVÌ, *L'adozione nel diritto internazionale privato italiano*, Giuffrè, 1981; ID., *Problemi di diritto internazionale privato relativi all'applicazione della nuova legge italiana sull'adozione*, in *Dir. fam. pers.*, 1988, pp. 481-511.

⁵ Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. La convenzione disciplina le adozioni internazionali al fine di assicurare che «si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori» (preambolo della convenzione). Si vedrà di seguito che la legge 4 maggio 1983 n. 184 recante la «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», è stata modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja del 1993, nell'intento, appunto, di dare attuazione alla convenzione. Tra l'altro, il legislatore, nel dare esecuzione alla convenzione, ha disciplinato la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione ma la legge n. 184/1983 non contiene una vera e propria definizione di adozione internazionale. Nondimeno, l'art. 29 di tale legge riferisce che «[l']adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione (...), a norma delle disposizioni contenute nella presente legge». Pertanto, è da ritenersi che, al fine di stabilire l'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui alla legge n. 184/1983, la nozione di «adozione internazionale» possa essere acquisita ai sensi della convenzione dell'Aja del 1993. Cfr. O. LOPES PEGNA, *Effetti in Italia della adozione co-parentale pronunciata all'estero: vecchie e nuove questioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 732 ss.

convenzione dell'Aja specifica che essa «contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione»⁶.

Coerentemente con tali presupposti, la Corte di Cassazione ha definito le adozioni internazionali come «adozioni che, in forza del disposto dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja [n.d.r. convenzione dell'Aja del 1993], hanno come elemento caratterizzante lo *sradicamento* del minore dal proprio Stato d'origine»⁷ (corsivo aggiunto).



Corte di Cassazione, 19 dicembre 2023 n. 35437⁸

Al riconoscimento di una sentenza statunitense di adozione di una minore cittadina statunitense a favore di due cittadini italiani naturalizzati statunitensi non si applica la convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale trattandosi di un'adozione estera (enfasi aggiunta) e non di un'adozione internazionale (enfasi aggiunta), con conseguente applicazione dell'art. 41 comma 1 della legge 31 maggio 1995 n. 218, non potendosi neppure ravvisare un'ipotesi di applicazione necessaria della legge 4 maggio 1983 n. 184, difettando in radice la ragion d'essere propria della convenzione dell'Aja e della relativa disciplina di attuazione di cui agli artt. 29 e ss. della citata legge, non comportando il riconoscimento dell'adozione straniera alcuno sradicamento del minore dallo Stato di origine e non potendo essere considerata la stessa alla stregua delle adozioni di comodo, ottenute da uno Stato straniero al fine aggirare la più rigorosa disciplina interna. Detta sentenza può essere riconosciuta in Italia ai sensi degli artt. 41 comma 1 e 65 della legge n. 218 del 1995, dal momento che la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico; ciò anche a prescindere dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore.

Diversamente, nel caso in cui non ricorra tale condizione e l'adozione sia pronunciata da un'autorità straniera in un contesto non riconducibile alla convenzione dell'Aja del 1993, l'adozione deve essere qualificata come **adozione estera**.

La distinzione tra adozione internazionale e adozione estera assume rilievo soprattutto ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile al riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione⁹ ed è resa necessaria dalla significativa «stratificazione»¹⁰ normativa che caratterizza la disciplina dell'adozione, articolata tra fonti interne e sovranazionali¹¹.

⁶ Nella versione inglese dell'art. 2 comma 2 può leggersi che: «[t]he Convention covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship».

⁷ La conseguenza in punto di circolazione della decisione resa in materia di adozione è che il riconoscimento in Italia di una decisione in materia di adozione estera avviene ai sensi dell'art. 41 della legge n. 218/1995, escludendosi dunque l'applicazione della legge n. 184/1983 e della disciplina convenzionale, ogniquale volta non si configuri uno «sradicamento» del minore dal contesto originario. In argomento, si v. anche Corte di Cassazione (s.u.), 31 marzo 2021 n. 9006, che, già in precedenza, aveva chiarito: «non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di “adozione internazionale”, ma al contrario, essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia, o siano cittadini italiani residenti all'estero».

⁸ Per un commento alla sentenza in esame, si v. P. FRANZINA, *Il riconoscimento in Italia delle adozioni pronunciate all'estero: la Cassazione fa chiarezza sulle norme applicabili e sui contorni dell'ordine pubblico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 859 ss.

⁹ Si v. *infra*.

¹⁰ L'espressione è di C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, in *Enciclopedia del diritto. Famiglia*, Giuffrè, 2022, p. 46, e, ancor prima, EAD., *Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 43.

¹¹ Cfr., C. RAGNI, *Cross-border recognition of adoption. Rethinking Private International Law from a Human Rights Perspective*, in E. BERGAMINI, C. RAGNI, *Fundamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational Families*, Intersentia, 2019, p. 209 ss.

Il primo riferimento normativo è rappresentato dalla legge n. 218/1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e, in particolare, dagli artt. 38-41 del Capo V, Titolo III.

Tali previsioni, in verità, non esauriscono tutti i problemi che possono sorgere quando si tratta di adozione estera ma definiscono l'ambito di applicazione della giurisdizione italiana e la legge che il giudice italiano dovrà applicare all'adozione tanto di maggiorenni quanto di minori nonché la disciplina del riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.

La soluzione di ulteriori questioni non espressamente trattate dalle norme ora citate viene demandata alla c.d. legge sull'adozione. Il riferimento va alla legge n. 184/1983, recante la disciplina materiale in tema di adozione internazionale di minori, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja del 1993¹².

In tale prospettiva, la legge n. 184/1983 costituisce «un autonomo *corpus* di regole»¹³ comprensivo di disposizioni di rilievo internazionalprivatistico, specie in relazione al riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione.

L'interconnessione tra i due complessi normativi è evidente. Da un lato, l'art. 38 comma 1 della legge n. 218/1995 fa espresso rinvio al «diritto interno», includendo quindi anche la legge n. 184/1983 nei casi di adozione c.d. «piena» di un minore; d'altro lato, la stessa legge n. 184/1983 reca una serie di disposizioni che rilevano nella dimensione transnazionale, a cominciare dagli artt. 29-*bis* ss., che regolano le condizioni per il riconoscimento in Italia delle adozioni realizzate all'estero conformemente alla convenzione dell'Aja del 1993¹⁴.

Tale convenzione si propone, in particolare, di: (i) «stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale»; (ii) instaurare «un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori»; e (iii) «assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione» (art. 1).

In tale quadro normativo, si impone una riflessione sulla portata semantica del termine «adozione», così come impiegato dalle fonti rilevanti, sia interne che sovranazionali. Secondo l'orientamento consolidato in dottrina, il concetto di adozione accolto dal diritto internazionale privato deve essere interpretato in termini maggiormente «ampi» ed «elastici» rispetto alla valenza che l'espressione assume nel nostro diritto sostanziale. Si argomenta, infatti, che le norme di diritto internazionale privato segnano una «apertura» a «valori» giuridici stranieri e questo vale, a maggior ragione, quando si tratta di valutare istituti sconosciuti alla nostra tradizione giuridica che, tuttavia, conducono ad effetti assimilabili all'adozione¹⁵.

¹² L'Italia non ha mai ratificato, invece, la convenzione dell'Aja del 15 dicembre 1965 sulla competenza, la legge applicabile e il riconoscimento delle adozioni. In argomento, si v. C. GHIONNI, *Adozione internazionale e diritto alla famiglia*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, spec. p. 23 ss.

¹³ Così C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 46.

¹⁴ Dottrina e giurisprudenza convergono nel ritenere che il legislatore sia oggi chiamato a riformulare in modo sistematico il coordinamento tra la legge n. 218/1995, la legge n. 184/1983 e la normativa convenzionale, al fine di garantire una maggiore chiarezza applicativa e una più efficace tutela dell'interesse superiore del minore. Cfr., in dottrina, L. PANZERI, *L'adozione internazionale tra diritto interno e diritto convenzionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 265 ss. In giurisprudenza, cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79.

¹⁵ Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, UTET, 2023⁶, p. 279, richiamati anche da C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 47; P. FRANZINA, *Il riconoscimento in Italia delle adozioni pronunciate all'estero: la Cassazione fa chiarezza sulle norme applicabili e sui contorni dell'ordine pubblico*, cit., p. 863.

Il sistema giuridico italiano, in particolare, conosce tre tipi di adozione: (i) adozione c.d. “piena”, applicabile a situazioni in cui il minore si trova in stato di abbandono; (ii) adozione in casi particolari; (iii) e adozione civile, cioè l’adozione delle persone maggiori di età.

L’adozione piena, disciplinata dagli artt. 6 ss. della legge n. 184/1983, attribuisce al minore lo stato giuridico di figlio degli adottanti, che ne diventano a tutti gli effetti suoi genitori, con la conseguente cessazione di ogni legame giuridico con la famiglia d’origine. La nuova famiglia adottiva diventa l’unica famiglia del minore, all’interno della quale egli entra a pieno titolo, instaurando rapporti di parentela con i parenti dei nuovi genitori. Tratto caratterizzante dell’adozione piena è, pertanto, la «sostituzione»¹⁶ del vincolo di filiazione di sangue con quello degli adottanti. Detto altrimenti, la famiglia adottiva diviene l’unica famiglia del minore e questi vi si inserisce a pieno titolo in via definitiva ed esclusiva.

Con l’adozione in casi particolari¹⁷, invece, il legame di filiazione di sangue non si estingue ma si «sovrappone»¹⁸ a quello dei genitori adottivi. Si tratta di un istituto ulteriore e diverso rispetto all’adozione piena, regolato dall’art. 44 della legge n. 184/1983 e ammesso soltanto nelle circostanze espressamente previste dal legislatore, a fronte della necessità di «formalizzare e stabilizzare rapporti affettivi già esistenti con il minore»¹⁹ ovvero, ancora, consentire la possibilità di adozione a minori che non riuscirebbero altrimenti ad accedere all’adozione piena²⁰. Più in particolare, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 184/1983, l’istituto dell’adozione in casi particolari opera quando: (i) il minore sia orfano di padre e di madre (comma 1 lett. a)²¹; (ii) il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell’altro coniuge (comma 1 lett. b); (iii) il minore sia affetto da disabilità²² e sia orfano di padre e di madre (comma 1 lett. c); (iv) vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (comma 1 lett. d). Rispetto all’adozione piena, l’adozione in casi particolari produce effetti giuridici limitati sia per quanto riguarda il rapporto tra l’adottato e l’adottante, sia con riferimento al rapporto tra l’adottato e la famiglia dell’adottante. È pur vero, tuttavia, che oggi si procede verso un progressivo ampliamento del ruolo dell’istituto, specialmente a partire dall’entrata in vigore della riforma della

¹⁶ L’espressione è di M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, Giuffrè, 2017⁷, p. 451.

¹⁷ Si tratta dell’adozione ad effetti “non legittimanti” che, a seguito della riforma della filiazione intervenuta nel 2012, si definisce adozione “non piena” oppure, ancora, senza “effetti di parentela”. Cfr. Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 219/2012.

¹⁸ M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, Giuffrè, 2017⁷, p. 451.

¹⁹ N. CIPRIANI, voce *Adozione in casi particolari*, in *Enciclopedia del diritto. Famiglia*, Giuffrè, 2022, p. 25, che in proposito aggiunge: «[l’adozione in casi particolari] non comporta il venir meno del rapporto dell’adottato con la famiglia di origine e può essere oggetto di revoca, avvicinandosi così (...) alla normativa codicistica della adozione dei maggiorenni, alla quale non a caso è fatto in buona parte rinvio».

²⁰ Il minore, in tale ipotesi, non si trova nello stato di abbandono previsto dalla legge e, di conseguenza, non si può procedere all’adozione “piena”, venendo a mancare la condizione necessaria per la sua dichiarazione. Cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79, ove in motivazione può leggersi: «[l]’istituto [n.d.r. dell’adozione in casi particolari] è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l’adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l’adozione cosiddetta piena. L’adozione in esame aggrega una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes. La prima consiste nel valorizzare l’effettività di un rapporto instauratosi con il minore. (...) La seconda ragione giustificativa, che emerge dal dato normativo, risiede nella difficoltà o nella impossibilità per taluni minori di accedere all’adozione piena».

²¹ In questo caso il minore può essere adottato «da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo».

²² Precisamente, ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. c) della legge n. 184/1983 «[i] minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 (...) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre». Lo stesso art. 3 («Persona con disabilità avente diritto ai sostegni») richiamato dalla previsione appena menzionata, fornisce una definizione di persona con disabilità e la identifica in colui che «presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base».

filiazione, che ha introdotto il principio dell'unicità dello *status* di figlio (art. 315 cod. civ.), superando la dicotomia figli legittimi-figli naturali.



In tale contesto si inserisce *Corte Costituzionale*, 28 marzo 2022 n. 76, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184/1983, per violazione degli artt. 3, 31 e 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300 comma 2 cod. civ., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. In motivazione può leggersi quanto segue:

«[l']attuale disciplina dei rapporti parentali è espressione della unicità dello status di figlio e, al contempo, risponde al bisogno di tutela dell'interesse del minore, vero principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013 (legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013). (...) La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore. Il legislatore della riforma del 2012-2013, nel valorizzare i legami parentali attratti dalla filiazione, ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di crescita del minore, con l'apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali. (...) E ancora, se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, non può tacersi che il legislatore (...) ha palesato, con l'art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983, che l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. (...) Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all'adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo. Irragionevolmente un profilo così rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual è l'adozione del maggiore d'età, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie. La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e i nonni».

L'adozione civile (o adozione di maggiorenni), infine, si riferisce alle persone maggiori di età e segna un'«aggiunta»²³ del vincolo di filiazione giuridica a quello della filiazione di sangue. Attualmente, tale forma di adozione è disciplinata dagli artt. 291 ss. cod. civ. e, sul piano transnazionale, dalle norme di conflitto di cui alla legge n. 218/1995. Si tratta di un istituto storicamente riservato a soggetti privi di discendenti "legittimi", pensato per assicurare all'adottante una discendenza, mediante la trasmissione del cognome e del patrimonio²⁴, senza tuttavia con ciò segnare la cessazione del legame con la famiglia di origine. In questo senso, la filiazione giuridica si aggiungeva al legame di filiazione preesistente, senza sostituirla. Oggi tale impostazione va reinterpretata alla luce di una rinnovata visione solidaristica della famiglia. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale, che ha riconosciuto come l'adozione di persone maggiori di età assuma sempre più la funzione di valorizzare e formalizzare legami affettivi già esistenti, in linea con l'evoluzione del concetto di famiglia e delle relazioni solidaristiche.



Corte Costituzionale, 18 gennaio 2024 n. 5

²³ M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, cit., p. 452.

²⁴ In precedenza, infatti, l'istituto dell'adozione di persona maggiore di età era pensato come strumento funzionale a garantire discendenza e successione in assenza di un legame di filiazione. Soltanto, in seguito, si arriverà ad una evoluzione dell'istituto che, per come attualmente inteso, ruota attorno al principio solidaristico, in linea con l'evoluzione del stesso del concetto di famiglia. Cfr. AA. VV., *Adozione nazionale e internazionale*, CEDAM, 2011, spec. p. 12 ss.

L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.

Infine, accanto all'adozione, occorre richiamare un altro istituto giuridico a protezione del minore: l'affidamento. Si tratta di uno strumento diverso rispetto all'adozione – regolato dagli artt. 2-5-*bis* della legge n. 184/1983 – che viene disposto nei confronti di minori che si trovino in un ambiente familiare non idoneo a garantirne la crescita. In tali condizioni, il minore viene affidato temporaneamente a una famiglia che provvede al suo mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alle relazioni affettive²⁵.

4. Adozione “piena”

4.1. La disciplina applicabile all'adozione “piena”

La seconda frase del comma 1 dell'art. 38 della legge n. 218/1995 dispone l'applicazione della legge italiana «quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio»²⁶. In caso di adozione “piena”, dunque, il legislatore esclude la possibilità di applicare gli altri criteri di collegamento, richiamando invece la disciplina dell'adozione contenuta nella legge n. 184/1983 (come successivamente modificata), con particolare riferimento agli artt. 29-41 che regolano le adozioni internazionali.

Disciplina applicabile all'adozione “piena”

Art. 38 comma 1 (seconda frase) della legge n. 218/1995:
--

«(...) si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio»
--

La disciplina interna, alla quale l'art. 38 comma 1, seconda parte, rimanda, si ispira ai principi sanciti dalla convenzione dell'Aja del 1993 in materia di protezione dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale.

Tale assetto normativo contempla tre ipotesi di adozione piena:

- (i) l'adozione del minore straniero che si trovi in stato di abbandono all'estero;
- (ii) l'adozione del minore straniero che si trovi in stato di abbandono in Italia;
- (iii) l'adozione del minore italiano da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

²⁵ In argomento, si v. AA. VV., *Adozione nazionale e internazionale*, cit., p. 75 ss.

²⁶ La riforma della filiazione intervenuta con il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 ha introdotto alcune modifiche anche alla legge n. 218/1995 e, in particolare, l'art. 101 comma 1 lett. e) ha modificato l'art. 38 comma 1 “sopprimendo” l'espressione «legittimo», precedentemente in vigore in ossequio alla distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

4.1.1. (segue): l'adozione del minore straniero in stato di abbandono all'estero

La prima ipotesi di adozione piena riguarda l'adozione del minore straniero in stato di abbandono all'estero, soggetta alla disciplina del Titolo III della legge n. 184/1983 relativa alle adozioni internazionali²⁷. Si tratta, in altri termini, dell'*iter* che deve essere seguito qualora il minore abbia la residenza abituale in uno Stato straniero, mentre gli adottanti – italiani o stranieri – siano abitualmente residenti in Italia.

La procedura può essere riassunta nei termini che seguono.

Condizione preliminare per l'avvio dell'adozione internazionale è che: (i) gli adottanti, italiani o stranieri, abitualmente residenti in Italia, siano sposati da almeno tre anni²⁸; e (ii) il minore abbia la residenza abituale in uno Stato straniero.

Ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184/1983, dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità ad adottare – pronunciata con decreto motivato «attestante la sussistenza (...) dei requisiti per adottare» – gli aspiranti adottanti devono seguire la procedura di adozione prevista dal Paese nel quale il minore si trova, contando sull'intermediazione obbligatoria di uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI)²⁹ ai fini del perfezionamento degli adempimenti necessari presso la competente autorità straniera.

Ricevuto il provvedimento, gli adottanti devono rivolgersi, entro un anno dalla notifica (art. 30 comma 2 della legge n. 184/1983), all'ente autorizzato – rientrante tra quelli aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983 e iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Commissione – che li assiste sino alla conclusione della procedura di adozione.



Consiglio di Stato, 15 febbraio 2010 n. 828, Presidenza del Consiglio dei ministri c. V.G.I.

Le istituzioni private autorizzate a svolgere attività nel campo delle adozioni internazionali sono chiamate ad assumere un ruolo di grande rilievo e di primo piano, con interventi che vanno dalla diretta mediazione nei rapporti tra adottanti ed adottando alla interlocuzione con autorità pubbliche, sia nazionali (Tribunale dei minori, servizi sociali, Commissione per le adozioni internazionali), sia del Paese di origine del minore adottando, con compiti anche a connotazione pubblicistica (certificazioni etc.): tale carattere pubblicistico delle funzioni svolte è dimostrato, ad esempio, dalla natura delle attività che la legge demanda agli enti autorizzati e dal fatto che gli aspiranti adottanti devono necessariamente avvalersi dell'attività di tali enti.

L'ente autorizzato presenta la documentazione alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale formula una *proposta di abbinamento* tra gli aspiranti genitori e il minore. Successivamente, ricevuta la proposta, ne comunica il contenuto alla coppia unitamente alle informazioni riguardanti il

²⁷ Per una ricostruzione della procedura di adozione cfr. M. ORLANDI, *Le adozioni internazionali in Italia: realtà e disciplina giuridica*, Giuffrè, 2006, spec. p. 216 ss.

²⁸ «Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto». Così dispone l'art. 6 della legge n. 184/1983, richiamato dall'art. 29-bis della medesima legge.

²⁹ Si tratta della *Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, istituita con D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 492, poi riordinata con D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108.

minore³⁰. La proposta viene, quindi, sottoposta ai genitori per l'accettazione e l'ente autorizzato provvede poi a inoltrarla all'autorità straniera. Si avvia così la fase di "avvicinamento" tra la coppia di aspiranti genitori e il minore, che ha luogo nel Paese di origine di quest'ultimo e si conclude con il suo trasferimento in Italia. A questo riguardo, l'ente autorizzato, informa rispettivamente la Commissione, il tribunale per i minorenni competente e i servizi sociali della decisione degli adottanti di volersi prendere cura del minore e demanda alla Commissione stessa l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.

La Commissione per le adozioni internazionali, una volta verificato lo stato di abbandono del minore nel Paese d'origine, trasmette l'autorizzazione agli uffici consolari italiani presenti sul territorio per il rilascio del visto di ingresso per adozione e il procedimento di adozione si perfeziona in Italia.

L'ingresso del minore in Italia apre la fase conclusiva della procedura. Ai sensi dell'art. 34 della legge n. 184/1983, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento a scopo adottivo della durata di un anno. Decorso tale periodo e ottenuto l'esito positivo della permanenza del minore nella famiglia affidataria, il tribunale dichiara l'adozione e il provvedimento di adozione viene trascritto nei registri dello stato civile.

Nel caso in cui lo Stato di origine del minore sia parte della convenzione dell'Aja del 1993 ovvero, «nello spirito della Convenzione», abbia stipulato un accordo bilaterale con l'Italia in attuazione dei principi della convenzione, l'accertamento delle condizioni di adottabilità e la raccolta dei consensi avvengono direttamente dinanzi all'autorità dello Stato di origine del minore, come previsto dall'art. 36 della legge n. 184/1983³¹.

³⁰ Tra queste vi rientra anche la comunicazione relativa alla presenza o meno di fratelli del minore eventualmente collocati in diverse famiglie adottive, come espressamente previsto dalle Linee guida del 2021 predisposte dalla Commissione per le adozioni internazionali e reperibili al seguente indirizzo: <https://www.commissioneadozioni.it/media/igcou2ud/nuove-linee-guida-2021.pdf>.

³¹ Se, per contro, nello Stato di origine del minore l'adozione non produce effetti "pieni", il legislatore richiede il consenso da parte dei genitori biologici dell'adottando, manifestato conformemente al diritto locale. In dottrina si argomenta che, in tal caso, si tratta di «una "verifica di fattibilità" preventiva e concertata dell'adozione internazionale, onde evitare che possa risultare in seguito impossibile la sua pronuncia o il suo riconoscimento nell'altro Stato». Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 286.

Fattispecie	Riferimenti normativi	Disciplina applicabile
Art. 38 comma 1 (seconda frase) della legge n. 218/1995: adozione piena di un minore straniero in stato di abbandono all'estero	Artt. 29 ss. della legge n. 184/1983	Adozione internazionale
Procedura in breve...		
FASE		DESCRIZIONE
Requisiti soggettivi degli adottanti		Coppia sposata da almeno 3 anni e abitualmente residente in Italia
Condizioni relative al minore		Residenza abituale in uno Stato straniero
Idoneità all'adozione		Richiesta e ottenimento della dichiarazione di idoneità all'adozione dal tribunale per i minorenni (art. 30)
Intermediazione obbligatoria		Ricorso a un ente autorizzato dalla CAI per la gestione dei rapporti con le autorità estere
Invio documentazione		L'ente autorizzato trasmette la documentazione alle autorità del Paese d'origine del minore
«Proposta di abbinamento»		Formulata dalla CAI e comunicata agli aspiranti genitori; accettazione e avvio della fase di «avvicinamento»
Autorizzazione all'ingresso in Italia		Rilasciata dalla CAI, previo accertamento dello stato di abbandono e conformità della procedura
Affidamento preadottivo in Italia		Provvedimento del tribunale per i minorenni: affidamento temporaneo di 1 anno
Adozione definitiva		Se l'esito dell'affidamento è positivo: dichiarazione di adozione e trascrizione nei registri di stato civile

4.1.2. (segue): l'adozione del minore straniero in stato di abbandono in Italia

La seconda ipotesi di adozione piena riguarda l'adozione del minore straniero in stato di abbandono in Italia. In tal caso, giusto l'art. 37-*bis* della legge n. 184/1983, si applicano le previsioni della legge italiana in materia di adozione, di affidamento, di provvedimenti necessari in caso di urgenza e la procedura di adozione è assimilata a quella prevista per i minori italiani.

L'adozione è consentita alla coppia unita in matrimonio da almeno 3 anni, senza che sia intervenuta separazione personale «neppure di fatto» (art. 6 comma 1 della legge n. 184/1983)³²; gli adottanti devono «essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono

³² Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n. 184/1983, «[i]l requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto».

adottare» (art. 6 comma 2 della legge n. 184/1983)³³ e devono avere un'età che superi «di almeno 18 e non più di 45 anni l'età dell'adottando» (art. 6 comma 3 della legge n. 184/1983)³⁴.

Per quanto riguarda il minore, occorre che: (i) sia stato «dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trov[a]»; (ii) sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; (iii) non abbia raggiunto la maggiore età (artt. 7-8 della legge n. 184/1983).

Il procedimento si articola in una fase prodromica che trova nella dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità e nell'affidamento preadottivo – vale a dire l'affidamento «sperimentale»³⁵ del minore ai richiedenti – i passaggi preliminari alla dichiarazione della stessa.

Fattispecie	Riferimenti normativi	Disciplina applicabile
Art. 38 comma 1 (seconda frase) della legge n. 218/1995: adozione piena di un minore straniero in stato di abbandono in Italia	Art. 37-bis della legge n. 184/1983	Legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza: si segue la procedura di adozione interna all'ordinamento italiano
Procedura in breve...		
FASE	DESCRIZIONE	
Requisiti soggettivi degli adottanti	Coppia sposata da almeno 3 anni e abitualmente residente in Italia	
Condizioni relative al minore	- Minore straniero in stato di abbandono - Dichiarazione giudiziale di adottabilità - Assenza di assistenza morale e materiale da parte di genitori o parenti	
Dichiarazione dello stato di adottabilità	Il minore è affidato agli aspiranti genitori per 1 anno	
Adozione definitiva	All'esito positivo dell'affidamento, il tribunale per i minorenni competente pronuncia la sentenza di adozione e si procede con la trascrizione nei registri di stato civile	

4.1.3. (segue): l'adozione del minore italiano da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero

La terza ipotesi di adozione piena, infine, è quella disciplinata dal Capo II (artt. 40-43) del Titolo III della legge n. 184/1983 rubricato «Dell'espatrio di minori a scopo di adozione» e dedicato

³³ Cfr. in dottrina M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, cit., p. 457, secondo cui: «[l']inserimento del minore nella nuova famiglia esige che questa sia in grado di realizzare le condizioni necessarie per la sua crescita serena e armoniosa e soprattutto che sia in grado di soddisfare quel bisogno di affetto di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua crescita».

³⁴ La stessa norma al comma 5 prevede, tuttavia, che i limiti di età possano essere derogati «qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

³⁵ L'espressione è di M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, cit., p. 464, al quale si rinvia per la puntuale ricostruzione dell'intero procedimento di adozione interna, si v. spec. pag. 453 ss.

all'adozione di un minore italiano da parte di cittadini stranieri o italiani stabilmente residenti all'estero.

Come precisa l'art. 40, nel caso in cui si tratti di cittadini stranieri residenti in un Paese che ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1993, la procedura di riferimento è quella prevista per l'adozione internazionale come disciplinata medesima «per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati». Al di fuori di tale ipotesi, gli interessati devono «presentare domanda al console italiano competente per territorio³⁶, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio», fermo restando che, in mancanza, sarà competente «il tribunale per i minorenni di Roma».

Ancora, ai sensi dell'art. 43, la competenza «ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse» spetta al «tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore» ovvero, in mancanza di precedente domicilio nello Stato, al «tribunale per i minorenni di Roma».

Fattispecie	Riferimenti normativi	Disciplina applicabile
Art. 38 comma 1 (seconda frase) della legge n. 218/1995: adozione piena di un minore italiano da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero	Artt. 40-43 della legge n. 184/1983	Procedura speciale per adozioni da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero: richiamo alla disciplina delle adozioni internazionali
Procedura in breve...		
FASE		DESCRIZIONE
Requisiti soggettivi		Cittadini stranieri o italiani stabilmente residenti all'estero
Riconducibilità alla disciplina delle adozioni internazionali		Applicazione delle norme sulle adozioni internazionali (artt. 29 ss. della legge n. 184/1983)
Verifica dello stato di adottabilità del minore		Minore italiano dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni competente in Italia
Procedura mediata da ente autorizzato (ove previsto)		L'adozione può avvenire con l'assistenza di un ente autorizzato dalla CAI, come previsto per le adozioni internazionali
Affidamento preadottivo (eventuale)		Se richiesto dal giudice italiano può essere disposto un periodo di affidamento preadottivo
Adozione definitiva		La sentenza di adozione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente italiano e il provvedimento è trascritto nei registri di stato civile

³⁶ Come precisato dall'art. 41 della legge n. 184/1983, «[in] caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione [n.d.r. convenzione dell'Aja del 1993], le funzioni attribuite al console (...) sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato».

4.2. I rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e la famiglia adottiva

L'art. 39 della legge n. 218/1995, rubricato «Rapporto fra adottato e famiglia adottiva», stabilisce che i rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e la famiglia adottiva sono regolati dalla stessa legge che disciplina i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione.

Il legislatore, tuttavia, non opera una distinzione espressa tra i diversi tipi di adozione, lasciando dunque aperta la questione relativa all'ambito applicativo dell'art. 39 in funzione della natura dell'adozione oggetto del procedimento.

In dottrina vi è chi sostiene che, in caso di adozione piena, debba comunque applicarsi la legge italiana allorché si tratti di disciplinare i rapporti tra l'adottato e gli adottanti e il fondamento di tale considerazione si trae dall'art. 27 comma 1 della legge n. 184/1983, là ove dispone che «[p]er effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome»³⁷.

In senso contrario, si sostiene che l'art. 39 della legge n. 218/1995 debba comunque trovare applicazione anche in relazione all'adozione piena³⁸.

Infine, vi è anche chi esclude tale possibilità, sostenendo che la disposizione in parola trovi applicazione solo con riferimento alle adozioni in casi particolari, valendo, invece, per l'adozione piena «il rinvio operato all'art. 36 della legge di riforma alla legge nazionale del figlio»³⁹.

Secondo autorevole dottrina, inoltre, dall'ambito di applicazione materiale dell'art. 39 deve escludersi l'istituto della responsabilità genitoriale per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli, specie con riferimento all'adozione di infradiciottenni. In simili circostanze opererebbe, piuttosto, la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996⁴⁰ riguardante la responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, che sottopone l'attribuzione, l'estinzione e l'esercizio della responsabilità genitoriale alla legge dello Stato nel quale il soggetto infradiciottenne ha la sua residenza abituale⁴¹.

Similmente, occorre tenere in considerazione l'operatività del regolamento (CE) n. 4/2009⁴² in materia di obblighi alimentari, del regolamento (UE) n. 650/2012⁴³ per quanto riguarda i diritti

³⁷ S. TONOLO, *Filiazione e Adozione*, in G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA (a cura di), *Manuale di diritto internazionale privato*, Giappichelli, 2020⁴, 204.

³⁸ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 287.

³⁹ Così R. CAFARI PANICO, *Articolo 39 (Rapporti fra adottato e famiglia adottiva)*, in AA. VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, CEDAM, 1996, pp. 199-200. Secondo l'Autore, «[s]e la sottoposizione ad un'unica legge, anche straniera, dell'intero rapporto adottivo non può certo che favorire l'inserimento del minore in un ambiente familiare, è altrettanto vero che ciò non vale necessariamente nel caso di adozione piena, trovando per essa applicazione esclusiva la *lex fori*, che peraltro coincide di fatto, nella assoluta prevalenza dei casi, con quella nazionale degli adottanti o comunque con quella del luogo con cui la vita familiare degli adottanti presenta le più strette connessioni».

⁴⁰ Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 e in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

⁴¹ Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 287. Secondo gli Autori, tale previsione vale per la disciplina dei rapporti con gli adottanti mentre, con riferimento ai rapporti tra l'adottato infradiciottenne e i parenti degli adottanti, si deve ammettere l'operatività dell'art. 39 legge 218/1995.

⁴² Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, L 7 del 10 gennaio 2009, in vigore a partire dal 18 giugno 2011.

⁴³ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, L 201 del 27 luglio 2012, in vigore a partire dal 17 agosto 2015.

successori e della specifica disciplina prevista dall'art. 24 della legge n. 218/1995⁴⁴ a proposito del diritto al nome.

4.3. La giurisdizione in materia di adozione “piena”

Con riferimento all'adozione “piena”, la disciplina della giurisdizione si articola su diversi livelli normativi e richiede un attento coordinamento tra la legge n. 218/1995 e la legge n. 184/1983.

In forza dell'art. 40 comma 1 lett. a) della legge n. 218/1995, la giurisdizione italiana è riconosciuta nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nel procedimento – ossia gli adottanti (o anche uno solo di essi) o l'adottando – sia cittadino italiano ovvero, anche, straniero residente in Italia.

In tale ultima ipotesi, la nozione di residenza deve essere intesa alla luce dell'art. 43 cod. civ., che la definisce come «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale»⁴⁵.

Deve rilevarsi, tuttavia, che i titoli di giurisdizione determinati dalla cittadinanza italiana degli adottanti oppure dalla loro residenza in Italia sono destinati ad operare rispettivamente: (i) in caso di adozione di minori italiani da parte di cittadini stranieri (siano essi residenti in Italia o all'estero); (ii) per le ipotesi di adozione di minori in casi particolari; nonché in caso di (iii) adozione di maggiorenni. Ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. b) della legge n. 218/1995, sussiste la giurisdizione italiana anche quando l'adottando, minore di età, si trovi in stato di abbandono in Italia. Tale disposizione trova corrispondenza sistematica nell'art. 37-bis della legge n. 184/1983, che prevede l'applicazione della legge italiana in materia di adozione per il minore straniero presente nel territorio nazionale e in situazione di abbandono⁴⁶.



A conferma della correlazione tra le due previsioni, cfr. *Corte di Cassazione (s.u.), 17 novembre 2021 n. 35110*

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore straniero nato e residente abitualmente in Italia, alla stregua dell'interpretazione coordinata delle norme sulla legge applicabile in tema di adottabilità e adozione (art. 37-bis l. n. 184 del 1983; art. 38 l. n. 218 del 1995) e sulla giurisdizione in tema di adottabilità e adozione e istituti a protezione dei minori (artt. 40 e 42 l. n. 218 del 1995, quest'ultimo contenente il rinvio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

D'altra parte, se si tratta di adozione piena di minori stranieri, occorre distinguere tra:

⁴⁴ Art. 24 legge 218/1995, rubricato «Diritti della personalità», dispone quanto segue: «1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti». In dottrina si evidenzia che il richiamo alla legge applicabile al rapporto di famiglia per quanto riguarda il diritto al nome, conduce inevitabilmente ad assoggettarne la relativa disciplina comunque all'art. 39 legge 218/1995. Cfr. S. TONOLO, *Filiazione e Adozione*, cit., pp. 204-205; C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 53 spec. nota 47. Cfr. altresì, Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 950.

⁴⁵ Sulla portata del termine, cfr. F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 278, secondo cui la disposizione in esame così formulata in termini generali comporta che «i titoli di giurisdizione contemplati dalla lett. a) (...) valgono sia ai fini dell'assunzione di un provvedimento costitutivo di un'adozione, sia ai fini di un provvedimento ablativo, ossia della revoca dell'adozione. Valgono altresì quando *a posteriori* si controverta in via principale circa il sorgere (...) o la revoca di un'adozione».

⁴⁶ Precisamente, l'art. 37-bis della legge n. 184/1983 dispone quanto segue: «[a]l minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza».

(i) adozione da parte di persone residenti in Italia nei confronti di un minore straniero residente all'estero, per cui la competenza a decidere spetta, per espressa previsione dell'art. 29-bis comma 1 della legge n. 184/1983, al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza;

(ii) e adozione da parte di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero nei confronti di un minore straniero residente all'estero, per la quale l'art. 29-bis comma 2 della legge n. 184/1983 individua come giudice competente il tribunale per i minorenni del luogo della loro ultima residenza, ovvero, in mancanza, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Infine, per quanto riguarda gli effetti successivi alla costituzione dell'adozione piena – in particolare quelli relativi ai rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e gli adottanti (o l'adottante) – l'art. 40 comma 2 della legge n. 218/1995 attribuisce la giurisdizione al giudice italiano «ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano». Ad avviso della dottrina, la norma si applica tanto ai procedimenti di natura contenziosa quanto a quelli di volontaria giurisdizione, quali, per esempio, quelli relativi alle formalità necessarie quando l'adottante agisce in nome dell'adottato minorenn⁴⁷.

Disposizione normativa	Quando si applica
Art. 40 comma 1 lett. a) della legge n. 218/1995: «I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani residenti in Italia»	Si applica quando si tratta di: - adozione “piena” di minori italiani da parte di cittadini stranieri (siano essi residenti in Italia oppure all'estero)
Art. 40 comma 1 lett. b) della legge n. 218/1995: «I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: (...) b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia»	Si applica quando: - il minore è in stato di abbandono in Italia
Art. 29-bis comma 1 della legge n. 184/1983: «Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione»	Si applica in caso di <u>adozione “piena” di minori stranieri</u> : - adozione da parte di <u>persone residenti in Italia</u> nei confronti di un <u>minore straniero residente all'estero</u>
Art. 29-bis comma 2 della legge n. 184/1983: «Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma»	Si applica in caso di <u>adozione “piena” di minori stranieri</u> : - adozione da parte di <u>cittadini italiani residenti in uno Stato straniero</u> nei confronti di un <u>minore straniero residente all'estero</u>
Art. 40 comma 2 della legge n. 218/1995: «In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano»	Si applica: - in materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi

⁴⁷ Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali, cit., p. 278.

4.4. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione “piena”

Nella parte introduttiva è stata delineata la distinzione tra adozione internazionale e adozione estera, evidenziando come tale qualificazione incida in maniera determinante sul regime di circolazione dei provvedimenti in materia di adozione, con particolare riferimento all’adozione c.d. “piena”.

Ai fini della corretta qualificazione giuridica, assume rilievo l’art. 2 della convenzione dell’Aja del 1993, che definisce adozione internazionale quella in cui un minore, abitualmente residente in uno Stato contraente (c.d. Stato di origine), viene o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (c.d. Stato di accoglienza), a seguito di un’adozione pronunciata nello Stato di origine ovvero in vista di un’adozione da effettuarsi nello Stato di accoglienza. Condizione imprescindibile perché si verta in ipotesi di adozione internazionale è, secondo la prassi giurisprudenziale più recente, la residenza abituale in Stati diversi del minore e degli adottanti e il conseguente «sradicamento» del minore dal proprio Stato d’origine.

In assenza di tali presupposti si parla propriamente di adozione estera. Sebbene anch’essa possa integrare gli effetti di un’adozione “piena” sotto il profilo sostanziale, resta fuori dal meccanismo convenzionale e soggiace alla disciplina generale prevista dalla legge n. 218/1995.

Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri in materia di adozione avviene ai sensi dell’art. 41 della legge n. 218/1995⁴⁸. Tale norma si compone di due previsioni e stabilisce che «[i] provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66» della medesima legge (comma 1), fatta salva l’applicazione delle «disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori» (comma 2).

Ne deriva una distinzione tra due regimi di riconoscimento: (i) da un lato, quello previsto dalla legge n. 218/1995, applicabile ai provvedimenti in materia di adozione estera e, dunque, ai provvedimenti estranei all’ambito di applicazione della legge n. 184/1983; (ii) dall’altro lato, quello disciplinato da quest’ultima legge, come integrata dalla legge n. 476/1998 di ratifica della convenzione dell’Aja del 1993, per le adozioni internazionali.



Corte di Cassazione, sentenza 23 gennaio 2004 n. 1155

La legge n. 218 del 1995, nell’abrogare (*ex art. 73*), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 c.p.c. e ss., dettati in tema di delibazione di sentenze straniere (sostituendo ad essi un riconoscimento “tendenzialmente” automatico di tali pronunce al loro passaggio in giudicato: artt. 64 ss. della legge n. 218 del 1995 citata), ha fatto salve, all’art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la prevalenza) della disciplina speciale dell’adozione internazionale di minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue l’applicabilità, “in subiecta materia”, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori adottata all’Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall’art. 32 della legge n. 184 del 1983 una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss., ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste, tra l’altro disponendo, all’art. 36 primo comma, che l’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione può avvenire “soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge”.

⁴⁸ L’art. 41 della legge n. 218/1995 è rubricato «Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione» (corsivo aggiunto) e, secondo autorevole dottrina, disciplina non soltanto i provvedimenti di adozione *stricto sensu* intesi ma, più in generale, i provvedimenti stranieri «in qualche misura assimilabili all’adozione o strumentali rispetto ai provvedimenti di adozione, nonché [la] revoca dell’adozione stessa». Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 290.

Di conseguenza, gli artt. 64, 65 e 66 della legge n. 218/1995, così come richiamati dall'art. 41 comma 1 della medesima legge, trovano applicazione in caso di adozione "piena" per il riconoscimento di: (i) provvedimenti in materia di adozione all'estero di minori italiani; (ii) provvedimenti in materia di adozione all'estero di minori stranieri da parte di stranieri.

In ogni caso, il principio guida resta il superiore interesse del minore. Per questa ragione si ritiene che l'operatività del limite dell'ordine pubblico di cui alla disciplina ordinaria del riconoscimento dei provvedimenti in materia di adozione straniera sia maggiormente circoscritta e rilevi in casi eccezionali, dovendosi considerare, appunto, prioritario il *best interest* del minore⁴⁹.

Per converso, quando si verte in ipotesi di adozione internazionale (*rectius*: comunque adozione "piena" di minore), il riconoscimento è disciplinato dalla legge n. 184/1983.

Le due ipotesi principali cui essa fa riferimento sono:

(i) l'adozione di un minore straniero in stato di abbandono in Italia, per cui si applica la disciplina dell'adozione nazionale (art. 37-*bis*);

(ii) l'adozione di un minore straniero già adottato all'estero o comunque proveniente da un altro Paese per poi essere adottato in Italia (artt. 35 e 36)⁵⁰.

L'art. 35 distingue poi tra l'ipotesi in cui «l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero [contraente della convenzione dell'Aja del 1993] prima dell'arrivo del minore in Italia» (comma 2) e quella in cui l'adozione si perfezioni «dopo l'arrivo del minore in Italia» (comma 4).

Per quanto riguarda l'adozione pronunciata nello Stato estero prima dell'ingresso del minore in Italia (comma 2), il provvedimento straniero viene sottoposto ad una verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della convenzione dell'Aja del 1993. Precisamente, ai sensi della convenzione, occorre accertare: (i) la condizione di adottabilità del minore; (ii) che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore, «dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine»⁵¹; (iii) che «le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine»; (iv) che il minore sia stato «assistito mediante una consulenza e che [sia stato] debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione» ovvero che il suo consenso, quando richiesto, sia stato «prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite». Occorre altresì verificare che l'adozione «non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore» (art. 35 comma 3 della legge n. 184/1983). Verificata la sussistenza di tali condizioni, viene disposta la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile e il minore acquista lo *status* di figlio unitamente alla cittadinanza italiana dei genitori adottivi.

Qualora si tratti, invece, di adozione destinata a perfezionarsi dopo l'ingresso del minore in Italia (comma 4), il provvedimento straniero viene riconosciuto come affidamento preadottivo. Decorso un anno dall'inserimento del minore nella nuova famiglia, il tribunale per i minorenni competente «pronuncia l'adozione se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è (...) conforme all'interesse del minore» e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.

⁴⁹ Si vedrà *infra* che il rapporto tra limite dell'ordine pubblico e la disciplina del riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione rileva, in particolare, in relazione a quelle possono essere definite le "nuove forme di genitorialità".

⁵⁰ Cfr. C. E. TUO, Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali, cit., p. 47 ss.

⁵¹ In dottrina vi è, infatti, chi ritiene che l'adozione internazionale sia una «soluzione residuale, in mancanza di altre convenienti sistemazioni nel Paese d'origine». Cfr. M. BIANCA, *Diritto civile. La Famiglia*, cit., p. 491, spec. nota n. 168.



In precedenza, contro il decreto con cui il tribunale pronunciava l'adozione era ammesso il solo ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111 Cost.* mentre ora il decreto si ritiene abbia valore sostanziale di sentenza per cui si ammette l'impugnazione mediante appello. Cfr. *Corte di Cassazione, sentenza 18 marzo 2006 n. 6079*

In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall'art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che – ove si tratti di adozione internazionale di minori non provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993, o che nello spirito di detta Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali – siano soddisfatti i requisiti fissati dall'art. 36 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito ad opera della L. 31 dicembre 1998, n. 476). La pronuncia del tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza; pertanto, essa è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per cassazione.

In entrambi i casi, la competenza a pronunciare il provvedimento di adozione appartiene al tribunale per i minorenni «del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia» (art. 35 comma 5 della legge n. 184/1983).

L'art. 36 della legge n. 184/1983 include due ulteriori ipotesi di riconoscimento dei provvedimenti in materia di adozione piena.

La prima ricorre quando l'adozione è pronunciata dalla competente autorità di uno Stato estero a favore di cittadini italiani, «che dimostrino al momento della pronuncia di aver[vi] [ivi] soggiornato e di avervi avuto la residenza da almeno due anni». Tale adozione viene riconosciuta «ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione» dell'Aja del 1993 (art. 36 comma 4 della legge n. 184/1983)⁵².

La seconda riguarda l'adozione pronunciata nei confronti di minore proveniente da uno Stato non contraente della convenzione dell'Aja del 1993 e che neppure abbia concluso accordi bilaterali con l'Italia. In simile situazione, il legislatore italiano all'art. 36 comma 2 della legge n. 184/1983 dispone comunque la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di «adozione o affidamento a scopo adottivo», purché ricorrano le seguenti condizioni: (i) sia stata accertata la condizione di abbandono del minore straniero ovvero sia stato ottenuto «il consenso dei genitori [naturali] ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio (...) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine»; (ii) che «gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità (...) e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione [per le adozioni internazionali] e di un ente autorizzato»; (iii) e che la stessa Commissione per le adozioni internazionali abbia autorizzato l'ingresso del minore in Italia.



In ogni caso, viene escluso un ulteriore periodo di affidamento preadottivo del minore in Italia per il riconoscimento del provvedimento straniero. Tale previsione ha suscitato qualche dubbio di legittimità costituzionale laddove non prevede, al pari delle adozioni interne, anche per le adozioni internazionali costituite all'estero l'affidamento preadottivo del minore per la durata di un anno. La Corte Costituzionale ha, tuttavia, chiarito che il riconoscimento del provvedimento straniero è soggetto a una serie di ulteriori controlli relativamente ad aspetti non meramente formali e che, pertanto, è da escludersi una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Cfr. *Corte Costituzionale, ordinanza 31 luglio 2002 n. 415*

⁵² In dottrina, tale previsione viene giustificata in ragione del fatto che più che di adozione internazionale in questo caso si tratta di adozione interna al Paese in cui è stata pronunciata. Cfr. C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 56, spec. nota 63.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la [questione di legittimità costituzionale] degli art. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, l. 4 maggio 1983 n. 184, come modificati dalla l. 31 dicembre 1998 n. 476, nella parte in cui non prevedendo, per l'adozione internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un anno quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori, creerebbero una irragionevole disparità di trattamento tra il minore adottato all'estero e il minore adottato in Italia, in quanto, premesso che la legge n. 476 del 1998, nel ratificare la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ha previsto, in linea con le disposizioni convenzionali, che l'efficacia diretta nell'ordinamento interno dell'adozione pronunciata all'estero sia subordinata ad una serie di adempimenti e controlli – tali da comportare una verifica, da parte del giudice italiano, effettiva e non limitata ad aspetti solamente formali, in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento e alla regolarità della procedura – deve escludersi che sussista la denunciata disparità di trattamento, posto che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione e il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato dalle disposizioni censurate, pur in assenza di un periodo di affidamento preadottivo in Italia – la cui previsione verrebbe peraltro a porsi in insanabile contrasto con la convenzione e con lo stesso sistema del diritto internazionale privato – mentre nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori in Italia l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo per il minore adottato all'estero.

Adozione Internazionale	Riconoscimento
Adozione di un minore straniero in Italia	Legge n. 184/1983
Adozione di un minore straniero già adottato all'estero o proveniente da un altro Paese per poi essere adottato in Italia	Artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 (i) Art. 35 della legge n. 184/1983 - adozione pronunciata nello Stato estero prima dell'ingresso del minore in Italia (comma 2); - adozione perfezionata dopo l'ingresso del minore in Italia (comma 4). (ii) Art. 36 della legge n. 184/1983 - adozione di minori provenienti da Stati non contraenti della convenzione dell'Aja del 1993 (comma 2) - adozione pronunciata da uno Stato estero a favore di cittadini italiani residenti in quello Stato da almeno due anni (comma 4)

Adozione Estera	Riconoscimento
Adozione all'estero di minori italiani	Art. 41 comma 1 della legge n. 218/1995: «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66»
Adozione all'estero di minori stranieri da parte di stranieri	Art. 41 comma 1 della legge n. 218/1995: «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66»

5. Adozione in casi particolari

5.1. La disciplina applicabile all'adozione in casi particolari

L'adozione in casi particolari (o “non piena”) si distingue dall'adozione “piena” per i suoi effetti giuridici più limitati. Si tratta, infatti, di una forma di adozione tipicamente prevista per ipotesi residuali, disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 44 della legge n. 184/1983, che consente l'adozione anche in deroga ai requisiti ordinari, in presenza di situazioni familiari consolidate o

nell'interesse del minore. Anche se, si vedrà nella parte che segue⁵³, «l'originaria raffigurazione dell'istituto in esame quale *extrema ratio* rispetto all'adozione piena» inizia «a rovesciarsi»⁵⁴.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile all'adozione in casi particolari, la disciplina è dettata dall'art. 38 comma 1 (prima parte) della legge n. 218/1995, che rinvia, per i profili relativi ai presupposti, alla costituzione e alla revoca dell'adozione:

- (i) al «diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune»;
- (ii) o, in mancanza, «[al] diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti»;
- (iii) ovvero, ancora, al diritto dello «Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione».

Si tratta di criteri di collegamento disposti in concorso successivo tra loro e relativamente ai quali l'ultimo – la localizzazione prevalente della vita matrimoniale – è destinato ad avere una applicazione pressoché residuale dato che non rileva nel caso in cui gli adottanti, sia pure conviventi, non siano coniugati.

Art. 38 comma 1 (prima frase) della legge n. 218/1995	Criteri di collegamento in concorso successivo tra loro
Adozione in casi particolari	(i) Legge del diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune (ii) Legge del diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti (iii) Legge del diritto dello Stato nel quale la vita matrimoniale degli adottanti è prevalentemente localizzata

5.2. I rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e la famiglia adottiva

I rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e la famiglia adottiva sono disciplinati dall'art. 39 della legge n. 218/1995, ai sensi del quale la legge applicabile si determina in base agli stessi criteri di collegamento che regolano i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione.

La norma non distingue espressamente tra i diversi tipi di adozione ed è, dunque, destinata ad applicarsi anche per l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184/1983.

L'ambito di applicazione della disposizione, quanto agli aspetti personali, comprende lo *status* di figlio, i rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante e l'obbligo di convivenza⁵⁵. Tuttavia, nel caso dell'adozione in casi particolari, tale *status* non comporta la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, come invece avviene nell'adozione piena. Ciò assume rilievo in sede di riconoscimento degli effetti famigliari e successori, tanto nei rapporti interni quanto in quelli transnazionali.

Sotto il profilo patrimoniale, l'art. 39 copre aspetti come la rappresentanza legale e i poteri di amministrazione sul patrimonio dell'adottato, ivi incluso l'usufrutto legale che l'adottante abbia su tale patrimonio⁵⁶.

Quanto, invece, ai rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine, il legislatore nulla dispone. Tale lacuna normativa assume particolare rilevanza proprio nel caso dell'adozione in casi particolari, in

⁵³ Si v. spec. § 5.4.

⁵⁴ Così Corte Costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79, che, a sua volta, richiama Corte di Cassazione, ord. 15 dicembre 2021 n. 40308, 22 novembre 2021 n. 35840, 25 gennaio 2021 n. 1476, 13 febbraio 2020 n. 3643.

⁵⁵ Così S. TONOLO, *Filiazione e Adozione*, cit., pp. 204-205, richiamata anche da C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 53 spec. nota 43.

⁵⁶ Ibidem.

cui non viene interrotto il legame con la famiglia biologica. In assenza di una disposizione espressa, in dottrina si suggerisce di ricorrere in via analogica all'art. 38 della legge n. 218/1995 per regolare anche tali rapporti, ritenendo che essi possano essere considerati tra gli effetti dell'adozione e, dunque, assoggettabili alla stessa legge che regola la sua costituzione⁵⁷.

5.3. La giurisdizione in materia di adozione in casi particolari

La legge n. 218/1995 fornisce i criteri di giurisdizione applicabili alle diverse forme di adozione, incluse l'adozione piena, l'adozione in casi particolari (art. 44 della legge n. 184/1983) e l'adozione di maggiorenni, tenendo conto anche dei rapporti tra l'adottato e la famiglia adottiva.

Con riferimento all'adozione in casi particolari, l'art. 40 comma 1 lett. a) della legge n. 218/1995 rappresenta il principale fondamento per la giurisdizione italiana. Ai sensi di tale disposizione, la giurisdizione del giudice italiano sussiste quando «gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia». Anche in tal caso, per la nozione di “residenza” occorre fare riferimento all'art. 43 cod. civ., secondo cui la residenza corrisponde al luogo della dimora abituale.

Questa previsione si applica anche all'adozione di minori stranieri in casi particolari, come confermato dalla giurisprudenza di merito.



Tribunale per i minorenni di Catanzaro, 27 settembre 2004

Una volta accertata la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana, ai sensi rispettivamente degli articoli 40 comma 1 lett. a e 38 della legge 31 maggio 1995 n. 218, può essere pronunciata, ex art. 44 lett. d della legge 4 maggio 1983 n. 184, l'adozione in casi particolari di un minore bielorusso da parte di un adottante italiano, con il consenso delle autorità bielorusse.

L'art. 40 comma 2 della legge n. 218/1995, invece, stabilisce che la giurisdizione del giudice italiano, in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra adottato e adottanti, sussiste ogniqualvolta l'adozione sia stata costituita secondo la legge italiana.

5.4. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione in casi particolari

Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano l'adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/1983, avviene ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge n. 218/1995. In tali situazioni non si applicano le procedure speciali riservate all'adozione internazionale di minori (artt. 29-36 della legge n. 184/1983) ma prevale la disciplina generale sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri contenuta negli artt. 64-66 della legge n. 218/1995.

⁵⁷ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 288. Si consideri però che, rispetto all'adozione piena, opera l'art. 27 della legge n. 184/1983, che stabilisce la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine.

La regolamentazione del riconoscimento in questi casi si colloca all'intersezione tra le norme di diritto internazionale privato e la progressiva apertura del sistema giuridico italiano a nuove forme di genitorialità. L'art. 44 della legge n. 184/1983 ha, infatti, consentito una maggiore flessibilità nella tutela dei legami affettivi di fatto, fungendo da strumento normativo volto a garantire l'effettività del superiore interesse del minore in situazioni non riconducibili all'adozione piena⁵⁸.

In tale contesto si inseriscono questioni di crescente rilevanza, quali l'adozione da parte del genitore *single* e l'adozione del figlio del coniuge o del *partner* – anche nei casi in cui il minore sia nato mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo ovvero tramite gestazione per altri (GPA) praticate all'estero. Si tratta di fattispecie in cui, pur in assenza di una disciplina espressa da parte del legislatore, la giurisprudenza ha progressivamente ammesso il ricorso all'adozione in casi particolari, valorizzando la relazione genitoriale effettivamente instaurata.

I paragrafi che seguono saranno dedicati proprio all'analisi di queste forme di genitorialità, anche in considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale che si è andato delineando nel tempo.

5.4.1. L'adozione da parte di *single*

Nell'ordinamento italiano, l'adozione da parte di un soggetto non coniugato e *single* è ammissibile solo in via eccezionale e con effetti non pieni, nei casi particolari previsti dall'art. 44 della legge n. 184/1983. In tale contesto, il legislatore ha, infatti, inteso contemperare l'interesse del minore alla stabilità affettiva con la tutela del modello familiare tradizionale, limitando l'adozione “piena” ai soli coniugi (art. 6 della legge n. 184/1983)⁵⁹.

Accanto a questa ipotesi “tipica”, l'art. 25 della medesima legge disciplina ulteriori situazioni eccezionali che possono condurre, in deroga ai requisiti ordinari, all'adozione piena anche da parte di un solo coniuge. Ci si riferisce alle ipotesi in cui, nel corso dell'affidamento preadottivo, uno dei coniugi affidatari muoia, divenga incapace o intervenga la separazione tra i coniugi affidatari. In tali casi, la legge consente che, nell'interesse del minore, l'adozione possa essere comunque disposta, nella prima opzione, «ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte» (comma 4) e, nel secondo caso, «nei confronti di uno solo o di entrambi (...) qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta» (comma 5). Trattasi di due scenari eccezionali e che, proprio alla luce della loro eccezionalità, conducono all'adozione “piena”.



Corte Costituzionale, 20 luglio 2007 n. 315

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto – per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell'art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore – giustificare l'adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell'adottato, né

⁵⁸ Cfr. G. ROSSOLILLO, *Riconoscimento di “status” familiari e adozioni sconosciute all'ordinamento italiano*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, p. 335 ss.

⁵⁹ In generale, sull'adozione da parte di *single*, si v. B. BAREL, *Le nuove frontiere dell'adozione di minori da parte di single*, in AA. VV., *Liber Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, Editoriale Scientifica, 2019, p. 627 ss.

effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, “adozione non legittimante”. Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta – come nella specie – prima della proposizione della domanda e della prestazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né la norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all’art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno *status*, del principio secondo cui il tempo necessario per l’attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l’interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell’azione ed individuato in quello dell’affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell’assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescindano da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa, perché l’accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell’azione, in contrasto con i principi propri dell’adozione.

Una recente e significativa apertura in materia di adozione da parte di persone *single* si rinviene nella pronuncia della Corte Costituzionale, 21 marzo 2025 n. 33. Con tale decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-*bis* comma 1 della legge n. 184/1983 nella parte in cui – rinviando all’art. 6 – esclude le persone *single* residenti in Italia dalla possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale e di ottenere la relativa idoneità. Tale esclusione è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 2 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, poiché lesiva del diritto alla vita privata e dell’autodeterminazione, nonché non conforme al principio di proporzionalità in una società democratica. La Corte ha così riaffermato la necessità di “modulare” l’accesso all’adozione in funzione dell’interesse del minore e non sulla base di automatismi fondati esclusivamente sullo *status* coniugale.



Corte Costituzionale, 21 marzo 2025 n. 33 (in motivazione)

«Alla luce (...) del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell’istituto dell’adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l’art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà. (...) Per le ragioni esposte, sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione».

Un ulteriore elemento di rilievo deriva dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Chiamata a pronunciarsi in argomento, la Corte ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere un’adozione straniera pronunciata in favore di una persona *single* costituisce un’ingerenza ingiustificata nel diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 CEDU, privilegiandosi in tale contesto la necessità di valorizzare lo *status* giuridico acquisito all’estero e l’interesse superiore del minore.



Nel caso di specie si trattava del rifiuto, da parte delle autorità lussemburghesi, di dare esecuzione ad un provvedimento straniero (peruviano) di adozione reso in favore di una cittadina *single*. Cfr. *Corte EDU*, 28 giugno 2007, *Wagner c. Lussemburgo*, ric. n. 7624001

«According to the principles set out by the Court in its case-law, where the existence of a family tie with a child has been established, the State must act in a manner calculated to enable that tie to be developed and establish legal safeguards that render possible the child's integration in his family. (...) The Court reiterates, moreover, that although “the right to adopt was not included as such among the rights guaranteed by the Convention” (...), “the relations between an adoptive parent and an adopted child are as a rule of the same nature as the family relations protected by Article 8 of the Convention”» (punti 119 e 121).

Alla luce della citata evoluzione giurisprudenziale, si impone una riflessione anche sul riconoscimento, in Italia, di un provvedimento straniero che disponga un'adozione con effetti pieni in favore di cittadini italiani *single*. In tale situazione, si pone il problema di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti, il provvedimento possa produrre gli stessi effetti anche nell'ordinamento interno.

In argomento, la giurisprudenza di merito ha spesso riconosciuto la validità, anche con effetti non pieni, a decisioni straniere di adozione piena intervenute in favore di *single*, ove tali effetti risultino conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e, in particolare, all'interesse superiore del minore. Il combinato disposto degli artt. 35-36 della legge n. 184/1983 è stato letto in chiave di continuità degli *status* familiari e di apertura dell'adozione internazionale in casi particolari.



Tribunale per i minorenni di Genova, decreto 8 settembre 2017 (conf. *Tribunale per i minorenni di Venezia*, 8 giugno 2018 e, ancor prima, *Tribunale per i minorenni di Bologna*, 27 aprile 2007)

A norma dell'art. 36, comma 4, L. 4 maggio 1983, n. 184, l'adozione internazionale pronunciata in favore di una persona singola (*single*) di cittadinanza italiana dalla competente autorità giurisdizionale di un Paese straniero ove questa ha risieduto e soggiornato continuativamente per almeno due anni non è in contrasto con i principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale, e può quindi essere riconosciuta “ad ogni effetto” in Italia come adozione piena (c.d. adozione legittimante). L'art. 35, comma 3, L. n. 184/1983, nel prevedere che la trascrizione nei registri dello stato civile dell'adozione pronunciata all'estero non può essere disposta se contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato italiano il diritto di famiglia e dei minori, deve essere interpretato tenendosi conto del principio della continuità transnazionale degli *status* familiari e dell'assoluta preminenza dell'interesse del minore.

Tale orientamento ha trovato una parziale conferma anche nella giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito che l'adozione in casi particolari può trovare applicazione anche nel contesto transnazionale, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 44 della legge n. 184/1983. Ad avviso della Corte, l'adozione in casi particolari «non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l'estensione agli stranieri»⁶⁰. Occorre, infatti, considerare che l'art. 44 della legge n. 184/1983 disciplina l'adozione in casi particolari rispetto all'adozione “piena” ma, aggiunge la Corte, il silenzio del legislatore rispetto all'adozione internazionale non può essere inteso come diretta esclusione dell'adozione di minori stranieri in casi particolari. Ancora, l'art. 36 comma 1 della legge n. 184/1983, nel regolamentare l'adozione internazionale, richiama, più in generale, il rispetto

⁶⁰ Così in motivazione Corte Costituzionale, ordinanza 29 luglio 2005 n. 347. La massima della sentenza viene riportata nel riquadro di approfondimento *supra*.

«[delle] procedure e [degli] effetti» previsti dalla stessa legge n. 184/1983, all'interno della quale viene disciplinata anche l'adozione in casi particolari. Da ultimo, precisa la Corte, l'art. 35 comma 1 della legge n. 184/1983 attribuisce all'adozione pronunciata all'estero gli stessi effetti dell'adozione "piena" senza per questo escludere l'adozione in casi particolari.



Corte costituzionale, ordinanza 29 luglio 2005 n. 347

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all'art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l'ordinamento italiano – descritti dall'art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell'adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari.

La giurisprudenza di legittimità, invece, ha mantenuto un orientamento restrittivo, precisando che, in assenza del vincolo matrimoniale, un provvedimento straniero di adozione non può produrre effetti pieni in Italia, dovendo limitarsi a quelli propri dell'adozione in casi particolari *ex art. 44* della legge n. 184/1983.

In altri termini, non si discute se il provvedimento sia o meno riconoscibile in Italia, giacché non si ravvisa violazione alcuna dell'ordine pubblico. La ragione del diniego interessa piuttosto gli effetti del provvedimento e si concretizza in una mancata estensione degli effetti pieni che il provvedimento reca nell'ordinamento d'origine in quanto l'adozione con effetti pieni è consentita «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» (art. 6 della legge n. 184/1983). In assenza del vincolo coniugale, non vi è dubbio, secondo i giudici di legittimità, che debba escludersi l'instaurazione di un rapporto di adozione piena a favore di *single*, potendosi ammettere solo l'adozione nei casi particolari.



Corte di Cassazione, 18 marzo 2006 n. 6078

L'adozione da parte del "single" è ammessa nei casi particolari, di cui all'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all'adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all'art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturito dall'art. 6 della citata legge, secondo cui l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, ammissibile – secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta – negli stessi casi in cui è consentita l'adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il "single" può procedere all'adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che – tanto più in presenza della disposizione, non avente peraltro carattere autoapplicativo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 – il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l'adozione da parte della

coppia di coniugi, determinata dall'esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.

Adozione da parte di <i>single</i>	Riferimenti
(i) Adozione internazionale da parte di <i>single</i> residente in Italia	Corte Costituzionale, 21 marzo 2025 n. 33 Corte EDU, 28 giugno 2007, <i>Wagner c. Lussemburgo</i> , ric. n. 7624001
(ii) Adozione in Italia pronunciata a favore di un cittadino italiano <i>single</i>	Adozione consentita dalla legge n. 184/1983 con effetti non pieni nei casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184/1983 Ipotesi eccezionali ex art. 25 legge 184/1983 per cui l'adozione viene disposta con effetti pieni: 1. durante l'affidamento preadottivo, uno dei coniugi muore oppure diventa incapace (art. 25 comma 4 della legge n. 184/1983) 2. durante l'affidamento preadottivo, interviene la separazione tra i coniugi (art. 25 comma 5 della legge n. 184/1983)
(iii) Adozione perfezionata all'estero e disposta a favore di persona <i>single</i> con effetti pieni	Tribunale per i minorenni di Bologna, 27 aprile 2007 Tribunale per i minorenni di Genova, decreto 8 settembre 2017 Tribunale per i minorenni di Venezia, 8 giugno 2018 Corte di Cassazione, 18 marzo 2006 n. 6078 Corte di Cassazione, 14 febbraio 2011 n. 3572

5.4.2. L'adozione in casi particolari quale strumento per garantire la continuità degli *status* acquisiti all'estero

L'istituto dell'adozione in casi particolari si è progressivamente affermato come strumento giuridico per garantire la continuità e la stabilità dello *status filiationis* nei confronti di minori nati all'estero nell'ambito di progetti di genitorialità condivisi, anche tra persone dello stesso sesso⁶¹.

Tale esigenza si è posta soprattutto nei casi in cui il minore sia nato mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo o tramite gestazione per altri (GPA), praticate all'estero in conformità alle leggi dello Stato d'origine. Il principio guida, come più volte ribadito dalla giurisprudenza – sia costituzionale che di legittimità – è quello della salvaguardia dell'interesse superiore del minore a vedere riconosciuta giuridicamente la propria identità relazionale e familiare, a prescindere dal modello genitoriale o dalla modalità di nascita.

⁶¹ Cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79, ove in motivazione, a proposito dell'istituto dell'adozione in casi particolari, può leggersi: «[a] dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, è subentrata un'evoluzione del diritto vivente, che ha iniziato a valorizzare alcune specificità di tale adozione e ad ampliarne gradualmente il raggio applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 – che viene riferita all'impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto – la giurisprudenza ha aperto due nuovi interpretativi nel solco delle originarie rationes. Il primo è racchiuso nell'efficace immagine dell'adozione aperta o mite. (...) Il secondo itinerario introdotto dal diritto vivente, sempre nel solco dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, riguarda, invece, la situazione di minori che hanno una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando il primo è giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore».

A riaffermare questo principio è stata, di recente, la Corte Costituzionale, 22 maggio 2025 n. 68, che, pur non intervenendo direttamente sulla disciplina dell'adozione, ha sottolineato come il diritto del minore a essere riconosciuto figlio di entrambi i componenti della coppia che hanno condiviso il progetto genitoriale costituisca un'esigenza costituzionalmente tutelata, che non può essere impedito neppure in assenza di un legame biologico. Detto altrimenti, in questi casi, la genitorialità intenzionale assunta consensualmente all'interno della coppia – sia essa eterosessuale oppure omosessuale – si basa su un progetto di cura e di educazione che l'ordinamento non può ignorare senza compromettere il diritto del minore a un'identità familiare e giuridica. In una simile prospettiva, la modalità di nascita del bambino non può essere ostativa al pieno riconoscimento della sua identità personale e relazionale, né può giustificare una differenziazione di trattamento rispetto a ogni altra forma di filiazione.



Corte Costituzionale, 22 maggio 2025 n. 68 (in motivazione)

«Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il “diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori” (...), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-*bis*, primo e secondo comma, e 337-*ter*, primo comma cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini (...) ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Diversi ai quali non è pensabile che costoro possano *ad libitum* sottrarsi. (...) In parallelo alla considerazione della centralità dell'interesse del minore, si è venuta delineando, strettamente correlata allo stesso, l'affermazione dell'unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod. civ. per cui “[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. In forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all'interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-*bis* cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.). (...) In conclusione, questa Corte ritiene che il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (...) al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli».

Questa impostazione si inserisce su un piano di continuità con la giurisprudenza costituzionale precedente, a partire dalle sentenze gemelle, 9 marzo 2021 n. 32 e n. 33, con le quali la Corte ha dichiarato l'inidoneità dell'attuale assetto normativo a garantire il riconoscimento del genitore d'intenzione nei casi di coppie *same-sex*, esortando il legislatore a intervenire per colmare tale lacuna.



Corte Costituzionale, 9 marzo 2021 n. 32

Nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, la Corte costituzionale non può esimersi dall'evidenziare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare tale vuoto, mediante una disciplina che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami

affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale. In via esemplificativa, può trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell'introduzione di una nuova tipologia di adozione. Solo un intervento del legislatore consentirebbe di ovviare alla frammentarietà e alla scarsa idoneità degli strumenti normativi ora impiegati per tutelare il "miglior interesse del minore". Esso, inoltre, eviterebbe le "disarmonie" che potrebbero prodursi per effetto di un intervento mirato solo a risolvere il problema specificamente sottoposto all'attenzione di questa Corte. Il terreno aperto all'intervento del legislatore è dunque assai vasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche.



Corte Costituzionale, 9 marzo 2021 n. 33

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo – del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 che, secondo l'interpretazione del diritto vivente, precludono, per contrasto con l'ordine pubblico, il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. "d'intenzione". L'interesse del minore deve essere bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore. Al riguardo, il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU è corrispondente all'insieme degli evocati principi della Costituzione italiana, i quali per un verso non ostano alla non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata; per l'altro, impongono che, in tali casi, sia comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore. A tal fine, quest'ultimo – quale titolare di un significativo margine di manovra, a fronte di un ventaglio di opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica – deve farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione in casi particolari (c.d. "non legittimante"), prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

Successivamente, con la sentenza 28 marzo 2022 n. 79, la Corte ha ribadito che il principio dell'unicità dello stato di figlio impone un trattamento uguale a tutti i figli, indipendentemente dalla modalità di concepimento o dalla composizione della famiglia d'origine.



Corte Costituzionale, 28 marzo 2022 n. 79

L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 – visto il combinarsi delle due finalità sottese all'istituto: quella volta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena – si fonda sull'accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore; essa consente un'adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d'origine, e pertanto senza forzare il ricorso all'adozione piena.

La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.

Se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull'adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell'adottante, ma anche valutare l'ambiente familiare degli adottanti.

Su questa linea, la giurisprudenza ordinaria ha ricondotto il riconoscimento di una sentenza straniera di adozione piena del figlio biologico del *partner*, pronunciata in favore della madre intenzionale nell'ambito di una coppia omogenitoriale coniugata all'estero, al regime ordinario di cui alla legge n. 218/1995. Precisamente, secondo la nostra Corte di Cassazione – ordinanza 23 novembre 2023 n. 32527 – il provvedimento straniero di adozione piena del figlio biologico di una *partner* da parte dell'altra *partner*, in una coppia omogenitoriale coniugata all'estero, deve essere valutato secondo i criteri di riconoscimento dei provvedimenti stranieri generali (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995) e non alla stregua della disciplina sull'adozione internazionale (art. 41 comma 2 della legge n. 218/1995). Il principio guida, in tali casi, resta la verifica della compatibilità con l'ordine pubblico, che la giurisprudenza ha via via ricondotto all'interesse superiore del minore alla stabilità del proprio *status filiationis*, alla continuità affettiva con entrambe le figure genitoriali e alla tutela del diritto del minore a mantenere le relazioni educative e famigliari consolidate⁶².



Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2023 n. 32527

In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della "partner" di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento.

Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2, l. n. 218 del 1995.

Si tratta di una impostazione che era già stata anticipata in sede di merito da alcune pronunce, come quella della Corte di Appello di Milano, ordinanza 1° dicembre 2015, che ha riconosciuto in Italia l'efficacia di un provvedimento straniero di adozione del figlio del *partner* da parte dell'altra componente della coppia omogenitoriale, valorizzando il rapporto di genitorialità affettiva e ritenendo prevalente il *best interest of the child* rispetto a ogni preclusione formale.



In questo senso anche *Corte di Appello di Milano, ordinanza 1° dicembre 2015*, che ha dichiarato l'efficacia in Italia del provvedimento con cui una donna aveva adottato in Spagna la figlia della sua compagna (con la quale si era prima sposata e dalla quale aveva poi divorziato) nata con fecondazione eterologa (conf. anche la precedente *Corte di Appello di Milano, 16 ottobre 2015*)

Non può essere considerato contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata ed il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che l'adozione, e quindi tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con entrambe le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate.

⁶² In argomento, cfr. C. E. TUO, voce *Adozione internazionale*, cit., p. 59, spec. note 77-79.

Si tratta, in altri termini, di adozioni che sorgono sulla base di un «legame di tipo “familiare” sussistente tra l’adottante e il genitore biologico del minore» e che ricorrono, dunque, a prescindere dalla dichiarazione di adottabilità e dallo stato di abbandono del minore⁶³. Si aggiunge quindi in dottrina che, in linea di principio, può trattarsi di una adozione pronunciata dai giudici del Paese di residenza del minore e degli adottanti sicché, si ipotizza, più che di adozione internazionale debba parlarsi in questi casi di adozione «domestica»⁶⁴.

Anche la giurisprudenza costituzionale ha dato un contributo decisivo in tale direzione sin dalla sentenza 7 aprile 2016 n. 76⁶⁵, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bologna relativamente a una decisione statunitense di adozione da parte della compagna della madre biologica, rilevando che il giudice *a quo* aveva erroneamente ricondotto la fattispecie alla disciplina dell’adozione internazionale, evocando il combinato disposto degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983, che presuppongono l’adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. Secondo la Corte, una simile qualificazione è inconferente rispetto a una fattispecie in cui non sussiste lo stato di abbandono del minore ma un progetto genitoriale realizzato all’interno di una coppia omogenitoriale stabilmente residente all’estero, con successivo trasferimento in Italia.



Corte Costituzionale, 7 aprile 2016 n. 76

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui – come interpretati secondo diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice *a quo*, trascurando di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in modo contraddittorio la questione relativa all’esistenza della propria *potestas iudicandi* sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti, opera un indistinto riferimento all’art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel richiamare, poi, più specificamente l’operatività del comma 2 della disposizione appena menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendone la fattispecie all’art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 (indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, invece, non è riconducibile all’ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all’estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie concreta la ricorrente nel giudizio *a quo* è cittadina italiana solo al momento della presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell’adozione.

⁶³ Cfr. O. LOPES PEGNA, *Effetti in Italia della adozione co-parentale pronunciata all’estero: vecchie e nuove questioni*, cit., p. 736.

⁶⁴ *Ibidem*. Seguendo tale lettura, la disciplina applicabile con riferimento all’adozione co-parentale (sia essa da parte del coniuge oppure del *partner*) sarà quella di cui agli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995. Di conseguenza, gli effetti che il provvedimento produrrà nell’ordinamento italiano saranno gli stessi che produce nell’ordinamento d’origine. Cfr. anche A. BONOMI, *La disciplina dell’adozione internazionale dopo la riforma del diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, p. 385.

⁶⁵ Per un commento alla sentenza in esame, cfr. O. LOPES PEGNA, *Effetti in Italia della adozione co-parentale pronunciata all’estero: vecchie e nuove questioni*, cit., p. 726 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il riconoscimento delle adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso al vaglio della Corte Costituzionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, p. 1135 ss.

La progressiva affermazione di un modello interpretativo basato sul preminente interesse del minore si è avvalsa anche dell’apporto decisivo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha affermato, in plurime occasioni, che rientra nella sfera protetta dall’art. 8 CEDU il diritto del minore a vedere riconosciuti giuridicamente i legami familiari effettivamente vissuti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale dei genitori o sulle modalità di nascita del bambino. Emblematica, in tal senso, è la sentenza *X c. Austria*⁶⁶ del 19 febbraio 2013, in cui la Corte ha condannato l’ordinamento austriaco per aver negato a una donna l’adozione del figlio biologico della propria compagna, e, in seguito, le pronunce nei casi *Mennesson c. Francia*⁶⁷ e *Labasse c. Francia*⁶⁸, con cui la Corte ha ritenuto contrario all’art. 8 CEDU il rifiuto del riconoscimento di una genitorialità legalmente stabilita all’estero in caso di GPA (acronimo di “gestazione per altri”).

L’influenza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha dunque contribuito a rafforzare un’interpretazione del concetto di ordine pubblico conforme ai diritti fondamentali del minore, incidendo anche sull’interpretazione dell’art. 44 della legge n. 184/1983, in tema di adozione in casi particolari, che la giurisprudenza interna ha esteso al *partner* non coniugato – anche in coppie dello stesso sesso – laddove vi sia una relazione genitoriale effettiva e stabile, a prescindere dallo stato di abbandono del minore.

Ciò è stato affermato, ad esempio, dal Tribunale per i minorenni di Roma, che ha riconosciuto l’adozione in casi particolari a favore del convivente dello stesso sesso, proprio in considerazione del preminente interesse del minore a consolidare la propria situazione familiare e giuridica.



Tribunale per i minorenni di Roma, 22 ottobre 2015

Deve essere riconosciuta a favore del convivente omosessuale l’adozione in casi particolari del figlio del partner, dal momento che l’istituto opera anche a favore di persone non coniugate e non essendo necessaria la sussistenza dello stato di abbandono del minore ma bastando la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendersi come impossibilità di diritto; tale interpretazione si impone per realizzare il superiore interesse del minore, che è scopo dell’istituto, e che richiede, da un lato, l’eliminazione di ogni differenza di trattamento tra figli naturali e legittimi e tra relazioni familiari fondate sulla eterosessualità ovvero sulla omosessualità della coppia, e, dall’altro lato, il costante aggiornamento del diritto in relazione ai cambiamenti della società, che è compito proprio del giudice minorile.

6. Adozione di maggiorenni

6.1. La disciplina applicabile all’adozione di maggiorenni

L’adozione di persone maggiori di età costituisce un istituto distinto rispetto all’adozione “piena” e all’adozione in casi particolari. Essa è caratterizzata, nell’ordinamento italiano, da una disciplina autonoma contenuta nel Titolo VIII del Codice civile, e, a differenza dell’adozione piena, non produce effetti totalmente assimilabili alla filiazione naturale ma si limita a instaurare un vincolo giuridico tra gli adottanti e l’adottato senza con ciò comportare la rescissione del legame con la famiglia d’origine.

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 19 febbraio 2013, ric. n. 19010/07, *X c. Austria*.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, *Mennesson c. Francia*.

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 26 giugno 2014, ric. n. 65941/11, *Labasse c. Francia*.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile all'adozione, la disciplina rilevante è contenuta nell'art. 38 della legge n. 218/1995.

Secondo il comma 1 dell'art. 38, i profili relativi ai presupposti, alla costituzione e alla revoca dell'adozione sono regolati:

- (i) dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti, se comune;
- (ii) in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;
- (iii) e, in via residuale, dalla legge dello Stato nel quale è prevalentemente localizzata la loro vita matrimoniale al momento dell'adozione.

Il legislatore replica dunque il ricorso agli stessi criteri di collegamento stabiliti per l'adozione in casi particolari, pur apportando una ulteriore integrazione.

La posizione dell'adottando maggiorenne è, infatti, regolata separatamente al comma 2 dell'art. 38 della legge n. 218/1995, allorché si tratti di individuare la disciplina applicabile ai consensi richiesti ai fini dell'adozione. In tal caso, si ricorre alla «legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda».

In dottrina si giustifica tale scelta in considerazione del legame instaurato dall'adottando con il Paese d'origine, espressione di «radici non superficiali nell'ordinamento [di tale] Stato»⁶⁹.

Art. 38 comma 1 (prima frase) della legge n. 218/1995	Criteri di collegamento in concorso successivo tra loro
Adozione di minorenni	(i) Legge del diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune (ii) Legge del diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti (iii) Legge del diritto dello Stato nel quale la vita matrimoniale degli adottanti è prevalentemente localizzata
Art. 38 comma 2 della legge n. 218/1995	Disciplina dei consensi
Adozione di minorenni	Legge nazionale dell'adottando maggiorenne

6.2. I rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato e la famiglia adottiva

I rapporti personali e patrimoniali tra l'adottato maggiorenne e la famiglia adottiva sono disciplinati, similmente a quanto visto per l'adozione in casi particolari, dall'art. 39 della legge n. 218/1995 che, a sua volta, stabilisce che la legge applicabile si determina sulla base dei medesimi criteri di collegamento già previsti all'art. 38 per i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione. In particolare, si tratta di ricorrere: (i) al diritto nazionale comune degli adottanti; (ii) al diritto in cui gli adottanti sono entrambi residenti; (iii) oppure, ancora, al diritto dello Stato in cui è prevalentemente localizzata la loro vita matrimoniale.

Come già evidenziato⁷⁰, l'art. 39 non opera una distinzione tra i diversi tipi di adozione, pertanto, si deve ritenere applicabile anche all'adozione di persone maggiori di età, fatte salve le peculiarità che l'istituto presenta in termini di effetti.

Sotto il profilo personale, il rapporto che si instaura tra adottante e adottato maggiorenne è, in linea generale, assimilabile a quello tra genitore e figlio, ma si differenzia da quello derivante dall'adozione

⁶⁹ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume II. Statuto personale e diritti reali*, cit., p. 289.

⁷⁰ Si v. *supra* § 4.2. e § 5.2.

piena di minori, in quanto non determina la rottura dei legami giuridici dell'adottato con la famiglia d'origine. In aggiunta, trattandosi di un soggetto dotato della capacità di agire, in linea di principio, si deve escludere una sua incidenza sulla responsabilità genitoriale. Da qui la necessità di valutare i rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante in ragione della capacità e autonomia dell'adottato maggiorenne.

Dal punto di vista patrimoniale, come visto sopra⁷¹, sono ricompresi la rappresentanza legale – che, peraltro, deve ritenersi normalmente inapplicabile nel caso di soggetti maggiorenni ritenuti capaci – e gli effetti successori che possono derivare dall'instaurazione del rapporto adottivo. D'altro canto, dovrebbe escludersi il riferimento fatto in dottrina alla convenzione dell'Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale, in quanto limitata ai soggetti infradiciotenni e al regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, se non in casi specifici di dipendenza economica.

In assenza di una disciplina legislativa espressa, anche con riferimento ai rapporti tra l'adottato maggiorenne e la famiglia d'origine valgono le considerazioni già svolte in tema di adozione in casi particolari.

6.3. La giurisdizione in materia di adozione di maggiorenni

In materia di adozione di persone maggiorenni, la legge n. 218/1995 individua i criteri per determinare la giurisdizione del giudice italiano, mediante l'applicazione delle regole generali previste per i diversi tipi di adozione.

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. a) della legge n. 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'adottante o l'adottando è cittadino italiano oppure quando uno dei due è straniero ma residente in Italia. In altri termini, la giurisdizione italiana può essere affermata sia quando il richiedente (cioè gli adottanti o l'adottante) è italiano – e questo anche se l'adottando è straniero e residente all'estero –, sia quando la persona maggiorenne da adottare è residente in Italia pur essendo entrambi i soggetti di cittadinanza straniera.

Infine, l'art. 40 comma 2 della legge n. 218/1995, stabilisce che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alle controversie concernenti i rapporti personali e patrimoniali tra adottante e adottato, ogniquale volta l'adozione sia stata costituita secondo il diritto italiano.

6.4. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione di maggiorenni

Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri in materia di adozione di maggiorenni è disciplinato dall'art. 41 comma 1 della legge n. 218/1995, che ne stabilisce il riconoscimento ai sensi delle regole generali contenute agli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge.

A differenza di quanto accade per l'adozione di minori, per la quale l'art. 41 comma 2 della legge n. 218/1995 fa salvo l'intervento della legislazione speciale in materia, l'adozione di maggiorenni non è assoggettata a tale disciplina speciale e rientra quindi integralmente nell'ambito applicativo delle norme generali di diritto internazionale privato.

⁷¹ Cfr. § 5.1.1.

Ne deriva quindi che il riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero che dichiara l'adozione di una persona maggiorenne è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 64 della legge n. 218/1995. In particolare, il provvedimento straniero:

- (i) deve essere stato emesso da un'autorità giurisdizionale competente «secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano»;
- (ii) deve essere passato in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stato pronunciato;
- (iii) non deve produrre effetti contrari all'ordine pubblico internazionale.

7. Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri relativi a istituti sconosciuti all'ordinamento italiano: il caso della *kafalah* islamica

La *kafalah* è un istituto di origine islamica finalizzato alla protezione dei minori, profondamente radicato nella concezione islamica della famiglia. Si tratta di una forma di affidamento, priva di effetti adottivi, che può essere disposta sia con atto giudiziale sia con accordo tra le parti e che si inserisce in un sistema storicamente previsto per garantire la protezione dei minori in un contesto culturale in cui non è ammessa la creazione di legami di filiazione diversi da quelli naturali⁷². Il *kafil* (affidatario) assume l'obbligo di prendersi cura del *makful* (minore) privo di un ambiente familiare idoneo, senza che si instauri tra i due un rapporto di filiazione: il minore conserva infatti i legami giuridici con la famiglia d'origine.

La questione centrale in relazione all'istituto riguarda la possibilità di riconoscere effetti alla *kafalah* all'interno del nostro ordinamento e, in caso positivo, la determinazione del contenuto e dei limiti di tali effetti⁷³.

Due sono i principali ambiti nei quali l'istituto è stato oggetto di valutazione giurisprudenziale: il ricongiungimento familiare⁷⁴ e il riconoscimento della *kafalah* come presupposto per l'adozione di un minore in stato di abbandono. Detto altrimenti, gli effetti dell'istituto vengono in rilievo tanto con riferimento alle richieste di ricongiungimento familiare presentate in Italia, quanto in relazione alle domande di adozione del minore straniero.

Nel primo ambito, la giurisprudenza – in particolare di legittimità – ha ammesso che il provvedimento straniero di *kafalah* possa essere equiparato all'affidamento previsto dal diritto italiano, consentendo così il ricongiungimento familiare, seppure con alcune limitazioni. In particolare, è stato chiarito che gli affidatari non assumono la rappresentanza legale del minore né possono opporsi al decreto di adottabilità.



Corte di Cassazione, 4 novembre 2005 n. 21395

⁷² In argomento, si v. C. CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, p. 43 ss.; C.E. TUO, *Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali*, ivi, 2014, p. 57 ss.; C. PERARO, *Il riconoscimento degli effetti della kafalah: una questione non ancora risolta*, ivi, 2015, p. 541 ss. Più in generale, si v. anche *Practical Handbook on the operation of the 1996 Hague Child Protection Convention*, 2014, spec. p. 30 in cui si può leggere: «since it is an arrangement which does not constitute an adoption it is not within the scope of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, however it constitutes a measure of protection as regarded in 1996 Convention».

⁷³ In argomento, cfr. R. CLERICI, *La compatibilità del diritto di famiglia musulmano con l'ordine pubblico internazionale*, in *Fam. dir.*, 2009, p. 197 ss.; C. CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, cit., p. 43 ss.

⁷⁴ Sull'istituto della *kafalah* come presupposto per il ricongiungimento familiare, si v. A. LANG, *La kafalah come presupposto per il ricongiungimento familiare nell'Unione europea*, in *Eurojus*, 2020, p. 139 ss.

L'istituto della *kafalah*, previsto dalla legge marocchina e come tale riconosciuto anche dalla convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (art. 20), attribuisce agli affidatari un potere-dovere di custodia del minore ma non la tutela né la rappresentanza legale del minore stesso. Secondo una interpretazione della legge straniera conforme ai canoni di cui all'art. 15 della legge 31 maggio 1995 n. 218, spetta alle autorità marocchine (rispettivamente, il *wali* e il console del Marocco all'estero) la tutela di un minore marocchino in stato di abbandono. Ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione, è inammissibile l'opposizione al decreto di adottabilità di un minore marocchino, proposta da due coniugi italiani titolari della custodia (*kafalah*) sul medesimo in base a un provvedimento del Tribunale di Rabat. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, laddove riserva il potere di opposizione al decreto di adottabilità di un minore a soggetti diversi dagli affidatari, sollevata in riferimento agli articoli 24, comma primo, 30, comma secondo, 31, comma secondo e 10, comma secondo della Costituzione.

Analogamente, la *kafalah* può costituire presupposto per il ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia.



Corte di Cassazione, 20 marzo 2008 n. 7472

La *kafalah* di diritto islamico, come disciplinata dalla legislazione del Marocco, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, T.U. immigrazione – D.Lgs. n. 286/1998, poiché l'istituto è equiparabile all'affidamento.

E può altresì costituire presupposto per il ricongiungimento familiare di cittadini italiani residenti sul territorio nazionale⁷⁵.



Corte di Cassazione (s.u.), 16 settembre 2013 n. 21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per il ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario, affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di "kafalah" pronunciato dal giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.

Diversa è la questione del riconoscimento della *kafalah* ai fini dell'adozione di un minore straniero in stato di abbandono. In un primo tempo, la giurisprudenza ha negato il riconoscimento di tali provvedimenti⁷⁶; successivamente, i giudici, specialmente di merito, valutato l'interesse del minore, ne hanno ammesso il riconoscimento nella forma dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44

⁷⁵ La questione del riconoscimento della *kafalah* è stata affrontata anche dalla Corte di giustizia, Grande Sezione, 26 marzo 2019, in causa C-129/18, *SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Selection*, che ha accolto la rilevanza della *kafalah* nel contesto del diritto dell'Unione, soprattutto ai fini del ricongiungimento familiare, subordinando tuttavia tale riconoscimento alla valutazione dell'interesse superiore del minore. Precisamente, secondo la Corte, «[t]ale valutazione deve prendere in considerazione, in particolare, l'età in cui il minore è stato sottoposto al regime di *kafalah* (...), l'esistenza di una vita comune che il minore conduce con i suoi tutori a partire dalla sottoposizione a tale regime, il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori, nonché il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori, per il fatto che questi ultimi assumono la potestà genitoriale e l'onere legale e finanziario del minore». Sulla sentenza in parola, si v. C. PERARO, *L'istituto della kafala quale presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino europeo: la sentenza della Corte di giustizia nel caso S.M. c. Entry Clearance Officer*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 319 ss.

⁷⁶ Tribunale di Reggio Emilia, 9 febbraio 2005.

lett. d) della legge n. 184/1983⁷⁷; secondo una ulteriore ricostruzione, infine, il riconoscimento automatico del provvedimento di *kafalah* è ammesso quale atto di volontaria giurisdizione, nei termini della disciplina di cui agli artt. 65-66 della legge n. 218/1995⁷⁸.

Nel 2011 la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la strada del ricongiungimento familiare possa essere intrapresa da cittadini italiani anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'affidamento dovendosi, invece, fare esclusivo riferimento alla disciplina speciale di cui alla legge n. 184/1983, che opera in luogo delle previsioni di cui agli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995. In altri termini, ferma la negazione dell'idoneità della *kafalah* come titolo per avviare un procedimento di adozione in Italia, si è ritenuta applicabile unicamente la disciplina speciale in materia di adozione internazionale.



Corte di Cassazione, 23 settembre 2011 n. 19450

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in “*kafalah*” di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995.

Solo in una fase successiva, in particolare a partire dal 2015, si è affermato un orientamento più aperto: la Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che il provvedimento di *kafalah* non è equiparabile all'istituto dell'adozione internazionale – così come configurato dalla disciplina speciale di cui alla legge n. 184/1993 e, dunque, ai sensi della convenzione dell'Aja del 1993 – e può essere valutato seguendo le disposizioni generali sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri contenute nella legge n. 218/1995. La pronuncia ha puntualizzato che la *kafalah*, in quanto forma di protezione temporanea del minore e non assimilabile all'adozione (espressamente vietata negli ordinamenti islamici), non ricade nel perimetro delle previsioni di cui all'art. 41 comma 2 della legge n. 218/1995. Ne consegue che essa può essere riconosciuta quale atto di volontaria giurisdizione, senza che tale riconoscimento implichi automaticamente l'instaurazione di un rapporto adottivo o produca effetti contrari all'ordine pubblico interno o internazionale.



Corte di Cassazione, 26 marzo 2015 n. 6134 (in motivazione)

«Con la recente sentenza n. 1843 del 2015 questa Corte ha argomentatamente e condivisibilmente ritenuto che al provvedimento di *kafalah* pronunciato in Marocco è applicabile la normativa in tema di efficacia di sentenze ed atti stranieri di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64 e segg. non ostandovi l'art. 41, comma 2 della medesima legge né essendo tale istituto di protezione dei minori contrario all'ordine pubblico interno ed internazionale. Ricordato che il citato art. 41, intitolato al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, dispone al comma 2 che “restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori”, con la conseguenza che, in questa materia, il procedimento da instaurare è quello di cui alla L. 476 del 1998 che disciplina l'adozione internazionale e

⁷⁷ Tribunale per i minorenni di Trento, 11 marzo 2002.

⁷⁸ Corte di Appello di Bari, 16 aprile 2004.

non quello di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64 e segg. si è condivisibilmente ritenuto che la norma derogatoria di cui al citato comma non è pertinente rispetto all'istituto giuridico della kafalah, la quale trova la propria origine nel divieto di adozione che accomuna gli ordinamenti giuridici ispirati dall'insegnamento del Corano. Ritenere pertanto che a tale istituto possano applicarsi le norme in materia di adozione, e specificamente quelle in materia di adozione internazionale (significa negare pregiudizialmente il significato e la rilevanza dell'istituto della kafalah negli ordinamenti giuridici che la prevedono. La L. n. 218 del 1995, art. 41 è inteso a salvaguardare la specialità della materia dell'adozione internazionale rispetto al procedimento di delibazione ordinario, proprio in ragione della specificità delle procedure che vedono coinvolte le autorità del paese di provenienza e del paese di adozione del minore; procedure inoltre intese a garantire che l'adozione internazionale si realizzi con il rispetto degli standard fissati a livello internazionale dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e per la cooperazione nell'adozione internazionale recepita in Italia con L. 31 dicembre 1998, n. 476 (che con l'art. 3 ha sostituito il Capo 1 il titolo 3, ossia la L. n. 184 del 1983, art. 29 e segg.). La norma di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 41 non può essere invece letta come norma di chiusura rispetto alla possibilità di riconoscimento di qualsiasi altro istituto di protezione dei minori. Questa conclusione d'altra parte non può nemmeno ritenersi consentita dal divieto di trascrizione imposto ai provvedimenti di adozione internazionale improduttivi degli effetti della L. n. 184 del 1983, art. 27 o di adozione e di affidamento di stranieri non realizzati tramite le competenti istituzioni, contenuto nella L. n. 18[4] del 198[3], art. 35, comma 6, lett. c) e d) poiché tale divieto, pure nell'aspecifico riferimento all'affidamento estero, non può che essere ricondotto all'ambito ed allo scopo adottivo del minore straniero, del quale soltanto si occupa l'intero art. 35 del Capo 1 del Titolo 3 della L. n. 184, e, dunque, non è estensibile a distinte ed autonome forme di tutela e di affidamento temporaneo ed assistenziale del minore, non preordinate al medesimo fine, quale la Kafalah, inidonea a risolversi in rapporto di filiazione adottiva».

Questa impostazione è del resto coerente con gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU nei casi *Harroudj c. Francia*⁷⁹ e *Chbihi Loudoudi e a. c. Belgio*⁸⁰, laddove gli Stati interessati hanno negato il riconoscimento di effetti assimilabili all'adozione "piena" a provvedimenti di *kafalah*. Tali decisioni rafforzano la distinzione concettuale e giuridica tra la *kafalah* e l'adozione, sottolineando la necessità di valutare caso per caso l'interesse superiore del minore, al di fuori di automatismi preclusivi.

⁷⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 ottobre 2012, *Harroudj c. Francia*, ric. n. 43631/09.

⁸⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 dicembre 2014, *Chbihi Loudoudi e a. c. Belgio*, ric. n. 52265/10.